

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 78/09: Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali. C. 2561 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	3
ALLEGATO 1 (<i>Nuove formulazioni e nuovi emendamenti dei Relatori e relativi subemendamenti non votati</i>)	37
ALLEGATO 2 (<i>Documentazione dell'Istituto nazionale di statistica riferita all'articolo 5</i>)	44
ALLEGATO 3 (<i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi approvati</i>)	46
ALLEGATO 4 (<i>Documentazione consegnata dal Governo con riferimento agli effetti dell'emendamenti 21.4</i>)	54
ERRATA CORRIGE	36

SEDE REFERENTE

Lunedì 20 luglio 2009. — Presidenza del presidente della V Commissione Giancarlo GIORGETTI, indi del Presidente della VI Commissione Gianfranco CONTE. — Intervengono il Ministro per la semplificazione normativa Roberto Calderoli e il Viceministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 11.25.

DL 78/09: Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali.

C. 2561 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 luglio scorso.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ricorda che, fino a questo momento, le Commissioni hanno esaminato e votato gli emendamenti riferiti agli articoli 2, 17 e 21 del decreto-legge, procedendo tuttavia all'accantonamento di una serie di proposte emendative. Comunica inoltre che i relatori hanno presentato l'emendamento 14.7 (*vedi allegato 1*), interamente sostitutivo dell'articolo 14, che disciplina un'imposta sulle plusvalenze su oro non industriale di società ed enti, ritirando conseguentemente il loro emendamento 14.6, vertente sulla medesima materia. In proposito, segnala che con una lettera indirizzata al Presidente della Camera, il Ministro dell'economia e della finanze ha comunicato di aver avviato su tale emendamento la procedura di acquisizione del parere prevista dal Trattato della Banca centrale europea, riservandosi di acquisirlo prima della conclusione dell'iter parlamentare del provvedimento presso il Senato. L'emendamento, ad avviso del Governo,

risponde ai rilievi formulati dalla Banca centrale europea con il parere reso, in data 14 luglio 2009, sull'attuale testo dell'articolo 14 del decreto-legge e recepisce la sostanza delle indicazioni contenute nel medesimo parere. Avverte, infine, che il deputato Angela Napoli ha sottoscritto l'emendamento Occhiuto 22.37.

Antonio BORGHESI (IdV) chiede che vengano stabiliti i termini per presentare subemendamenti all'emendamento 14.7 da ultimo presentato dai relatori.

Massimo VANNUCCI (PD) ricorda che nell'ultima seduta aveva chiesto chiarimenti sulle conseguenze finanziarie dell'emendamento Ventucci 21.4. In proposito, segnala che il « Secolo XIX » ipotizza una perdita di gettito di 90 miliardi di euro. Pur ritenendo tale quantificazione probabilmente esagerata, ritiene comunque indispensabile un chiarimento del Governo sul punto. Più in generale, rileva che la vicenda dimostra l'esigenza di un approfondimento sulle conseguenze finanziarie delle proposte emendative fin qui approvate.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rileva che il rappresentante del Governo potrà fornire nel corso della seduta i chiarimenti richiesti in ordine agli effetti finanziari dell'emendamento Ventucci 21.4.

Sergio Antonio D'ANTONI (PD) osserva che l'esigenza di chiarimenti è indispensabile perché si tratta di definire se sia stato approvato un condono tombale o meno. Per questo invita a fornire subito chiarimenti.

Il Viceministro Giuseppe VEGAS si impegna a fornire alle Commissioni i chiarimenti richiesti non appena gli stessi saranno stati acquisiti dagli uffici competenti.

Alberto FLUVI (PD) rileva anche il Governo dovrebbe già essere in grado di fornire chiarimenti sull'impatto di una

proposta emendativa che è già stata approvata. In proposito, peraltro, anche un componente della maggioranza, il deputato Polledri ha dichiarato che l'emendamento in questione è stato approvato in modo caotico insieme a molti altri. Con riferimento al merito del provvedimento, rileva che sostanzialmente si tratta di estendere al PREU una forma di concordato fiscale, il ravvedimento operoso. Insieme, c'è poi un altro aspetto da considerare: vale a dire se l'emendamento vada ad impattare su uno specifico contenzioso aperto dalla Corte dei Conti verso il settore per un importo di 90 miliardi.

Michele VENTURA (PD) ritiene che, poiché la vicenda è sorta da una contestazione sollevata presso la Corte dei Conti da una specifica amministrazione dello Stato, sia necessario acquisire una nota di chiarimenti in merito da parte del Ministro competente.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che nella seduta di venerdì sul tema delle cure palliative, affrontato dall'emendamento Polledri 22.24 il Viceministro Vegas aveva rilevato l'esigenza di non sovrapporsi al lavoro della Commissione Affari sociali. Sul punto chiede pertanto l'intervento del presidente di tale Commissione,

Giuseppe PALUMBO (PdL) rileva che sul provvedimento la Commissione Affari sociali da lui presieduta ha già elaborato un testo, sul quale, peraltro, è già stato acquisito il parere della Commissione Bilancio. Osserva tuttavia che un ulteriore finanziamento delle cure palliative a valere sulle risorse del decreto risulta utile per integrare il finanziamento disposto dal decreto-legge.

Chiara MORONI (PdL), *relatore per la V Commissione*, anche alla luce delle dichiarazioni del presidente Palumbo, propone una riformulazione dell'emendamento Polledri 22.24. Rileva che con la riformulazione viene definito un *quantum*, non inferiore a 50 milioni di euro, da destinare alle cure palliative, che va a integrare il

provvedimento elaborato dalla Commissione affari sociali.

Roberto OCCHIUTO (UdC) ricorda che il suo emendamento 22.37 in materia di commissariamento delle regioni nelle quali si è verificato un disavanzo sanitario è stato accantonato. Osserva che la preoccupazione di incostituzionalità della disposizione dell'emendamento rilevata dal relatore per la V Commissione non risulta a suo giudizio fondata mentre, al contrario, è del tutto logico che sia impedito agli amministratori regionali che hanno determinato il disavanzo sanitario di ricoprire la carica di commissario straordinario. Invita quindi le Commissioni a riprendere in esame le questioni sulle cure palliative anche questo aspetto relativo all'articolo 22.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, invita i gruppi a fornire indicazioni circa l'individuazione degli articoli sui quali procedere nell'esame.

Maurizio FUGATTI (LNP), *relatore per la VI Commissione*, ricorda con riferimento all'articolo il collega Vannucci aveva in più occasioni sottolineato l'esigenza di un chiarimento sulla applicazione della Tabella ATECO: in proposito segnala che, oltre ai chiarimenti all'Agenzia delle Entrate, e depositati dal rappresentante del Governo nel corso dell'esame è pervenuta anche una comunicazione dell'ISTAT (vedi allegato 2) a suo giudizio idonea a chiarire in modo inequivoco la questione.

Massimo VANNUCCI (PD) ritiene utile allegare al resoconto del lavoro delle Commissioni la documentazione dell'ISTAT cui relatore della VI Commissione ha fatto riferimento, al fine di agevolare la corretta interpretazione della norma. Ciò premesso rileva che, a suo giudizio, sarebbe stato maggiormente utile prevedere che la detassazione degli investimenti riguardasse tutti i macchinari per la produzione di utensili nel settore manifatturiero.

Maurizio FUGATTI (LNP), *relatore per la VI Commissione*, annuncia la presenta-

zione dell'emendamento 5.111 recante agevolazioni per la ricapitalizzazione delle imprese. L'emendamento recepisce l'orientamento volto al confronto tra il Governo e le parti sociali in cui negli scorsi giorni hanno parlato a lungo i mezzi di stampa. L'emendamento precisa inoltre il termine di decorrenza dell'agevolazione di cui all'articolo 5.

Antonio BORGHESI (IdV) rileva che non vi era la necessità di presentare un nuovo emendamento in tale materia in quanto già un emendamento presentato dal suo gruppo interviene sulla medesima questione.

Alberto FLUVI (PD) ricorda che il termine ultimo per la presentazione di nuove proposte emendative da parte del Governo e dei relatori, sul quale si era convenuto, è ampiamente scaduto, pertanto, a prescindere dalla meritevolezza dei contenuti delle proposte emendative ora illustrate dai relatori, ritiene che la presidenza delle Commissioni dovrebbe garantire il rispetto dei termini a suo tempo fissati. In ogni caso richiede sia fissato un termine sufficientemente ampio per la presentazione di eventuali subemendamenti agli emendamenti dei relatori.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, evidenzia che le proposte emendative presentate dai relatori non costituiscono propriamente dei nuovi emendamenti, in quanto si tratta di proposte che non introducono ulteriori tematiche nel provvedimento. In particolare, rileva che l'emendamento 14.7 provvede ad una riscrittura della imposizione sulle plusvalenze derivanti dai metalli preziosi volta a superare i profili problematici più volte segnalati e le criticità evidenziate nel parere della Banca centrale europea. Analogamente, l'emendamento 5.111, oltre a chiarire la portata dell'agevolazione prevista dall'articolo 5, dispone altresì una detassazione degli aumenti di capitale delle società, riprendendo il contenuto di proposte emendative che, come segnalata anche dal collega Borghesi, sono state

presentate da parlamentari dell'opposizione. Avverte inoltre che il termine per la presentazione di subemendamento agli emendamenti 5.111 e 14.7 dei relatori, è fissato alle ore 15 della giornata odierna. Informa quindi che le Commissioni procederanno ora all'esame dell'articolo 5, invitando pertanto i relatori ed il Governo ad esprimere il parere sulle proposte emendative ad esso riferite.

Maurizio FUGATTI (LNP), *relatore per la VI Commissione*, esprime parere favorevole sugli emendamenti Ciccanti 5.83 e Forcolin 5.31, a condizione che tale ultima proposta sia riformulata al fine di prevedere che l'incentivo sia revocato qualora i beni oggetto degli investimenti siano ceduti a soggetti aventi stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo spazio economico europeo, esprimendo invece parere contrario su tutti gli altri emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 5.

Il Viceministro Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello dei relatori, riservandosi tuttavia di esprimere successivamente la propria valutazione sull'emendamento Forcolin 5.31. Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento 5.111 dei relatori.

Massimo VANNUCCI (PD) illustrando le proposte emendative riferite all'articolo 5, sottolinea come la misura della detassazione prevista da tale articolo rappresenti il primo intervento, dopo sette decreti-legge recanti misure volte a contrastare la crisi, che affronta le problematiche dello sviluppo del sistema imprenditoriale. Per queste ragioni, segnala che il proprio gruppo non ha un atteggiamento pregiudizialmente negativo sulla norma in esame, ma mantiene alcune riserve sulla formulazione della disposizione. In primo luogo, ritiene che limitare la detassazione agli investimenti realizzati entro il 30 giugno 2010 rischia di rendere inapplicabile l'agevolazione con riferimento all'acquisto di specifiche tipologie di macchinari, per le quali dal momento dell'ordine e quello della consegna pos-

sono decorrere anche 12 mesi. In questa ottica, segnala il proprio l'emendamento 5.63, che intende estendere all'intero anno 2010 la detassazione degli investimenti previsti dall'articolo 5. un ulteriore limite nella formulazione della disposizione è, a suo avviso, rappresentato dalla previsione di cui all'ultimo periodo del comma 1, ai sensi del quale la detassazione si applica a decorrere dal periodo di imposta 2010. Tale specificazione, infatti, rischia di inviare l'effettivo godimento dei benefici della detassazione all'esercizio 2011, rendendo, di fatto, inutile l'incentivazione prevista. Per superare questo aspetto problematico, ricorda di aver presentato l'emendamento 5.51, il quale prevede che la detassazione si applica a decorrere dal periodo d'imposta 2009. Il terzo aspetto problematico è a suo giudizio, costituito dal limitato campo di applicazione delle misure incentivanti, le quali, in base all'attuale formulazione della disposizione sono limitate solo ai produttori e agli utilizzatori di macchinari ben determinati, in quanto in riferimento alla divisione 28 della tabella ATECO determina un significativo restringimento della platea potenziale dei beneficiari delle disposizioni. In particolare, ritiene che gli incentivi non dovrebbero essere limitati al solo settore manifatturiero e metalmeccanico, ma dovrebbero stimolare gli investimenti anche nelle tecnologie informatiche e nel settore della costruzione di mezzi per autotrazione. Sottolinea, inoltre, come gli incentivi dovrebbero essere indirizzati anche agli investimenti in arredi per uffici, esercizi commerciali e aziende operanti nel settore turistico, ricordando come gli organi direttivi della Federalberghi abbiano evidenziato le gravi difficoltà del settore turistico conseguenti all'attuale situazione di crisi economica. Ricorda che, con specifico riferimento a tali problematiche ha presentato specifiche proposte emendative, una delle quali, limitata agli investimenti in beni strumentali da parte delle imprese alberghiere e termali, è stata dichiarata inammissibile per estraneità di materia.

Maino MARCHI (PD) sottopone all'attenzione dei relatori e del rappresentante del Governo l'opportunità di reintrodurre meccanismi automatici di incentivazione con riferimento ai crediti d'imposta per il Mezzogiorno e per la ricerca e lo sviluppo, ai quali recenti provvedimenti governativi, in particolare il decreto-legge n. 97 del 2008 e il decreto-legge n. 185 del 2008, hanno applicato il meccanismo del cosiddetto « rubinetto ». Tale previsione, come evidenziato anche nell'audizione del presidente della Confindustria, ha determinato un sensibile deterioramento nella fruizione dei benefici fiscali, in particolare con riferimento alle piccole e medie imprese, in quanto pochi secondi dopo il termine per la presentazione dell'istanza le risorse utilizzabili nel primo esercizio utile erano già esaurite. In questa ottica, dal momento che l'articolo 5 prevede un meccanismo di incentivazione di carattere automatico, ritiene che il Governo dovrebbe ripristinare anche la fruizione automatica dei crediti d'imposta ai quali è stato applicato il cosiddetto « rubinetto », ovvero esplicitare che il Mezzogiorno e la ricerca non costituiscano temi prioritari per l'azione dell'Esecutivo.

Renato CAMBURSANO (IdV) evidenzia che già in occasione della illustrazione del complesso degli emendamenti aveva avuto modo di evidenziare che l'articolo 5 è l'unica disposizione che, distaccandosi dai precedenti interventi adottati dall'Esecutivo e dalle altre norme contenute nel decreto, non si limita a recare misure volte a gestire le ricadute immediate della crisi, ma prevede agevolazioni volte a rilanciare la crescita economica del nostro Paese. Rileva, tuttavia, come si riscontri una totale chiusura dei relatori e del rappresentante del Governo alle proposte integrative e correttive avanzate dai parlamentari dell'opposizione. In particolare, sottolinea che, come già segnalato dal collega Borghesi, l'emendamento 5.111 dei relatori prevede una detassazione degli utili destinati all'aumento di capitale sociale sostanzialmente analogo a quello previsto dall'emendamento Borghesi 5.95, che, tutta-

via, non è stato oggetto di una positiva valutazione da parte dei relatori. Analogamente, invita i relatori e i rappresentanti del Governo a voler considerare con attenzione il contenuto degli emendamenti Borghesi 5.98 e Cambursano 5.102, nonché dell'articolo aggiuntivo Borghesi 5.029, chiedendo altresì di voler verificare se sia possibile un ripensamento in ordine alle proposte emendative relative al cosiddetto scudo fiscale e alla riforma pensionistica.

Antonio BORGHESI (IdV) associandosi alle considerazioni del collega Cambursano, sottolinea l'opportunità di evitare interventi agevolativi a pioggia, in quanto essi rischiano di tradursi in un effimero sostegno a imprese che, comunque, non sono in grado di competere adeguatamente a livello internazionale e, pertanto, sono destinate alla chiusura. In questa ottica, ritiene necessario che le misure incentivanti operino un'opportuna selezione dei potenziali beneficiari, sottolineando in particolare l'esigenza di prevedere che, analogamente alle precedenti misure incentivanti adottate dal Ministro Tremonti, la detassazione si applichi ai soli investimenti in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei 5 periodi d'imposta precedenti. Evidenzia, inoltre, l'esigenza di escludere dall'imposizione una quota degli utili trasferiti a capitale sociale al fine di assicurare un'adeguata patrimonializzazione del nostro sistema imprenditoriale che, in prospettiva, consenta anche maggiori possibilità di accesso al credito per le piccole e medie imprese. Sottolinea, altresì, la necessità di assicurare adeguate risorse agli investimenti nel settore della ricerca in particolare attraverso la detassazione degli investimenti realizzati sulla base di contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca. Da ultimo, rileva la necessità che la detassazione incentivi gli investimenti volti ad accrescere il livello di sicurezza sul lavoro, osservando come i dati sulla riduzione della mortalità sul lavoro possano rivelarsi ingannevoli, in quanto essi sono prevalentemente riconducibili alla riduzione dell'attività produttiva dovuta alla crisi.

Gian Luca GALLETTI (UdC) ritiene che l'idea di fondo sottesa all'articolo 5 e, in particolare, all'emendamento 5.111 dei relatori, sia corretta, ma che l'intervento sia inficiato, nel complesso, da una mancanza di coraggio politico. Infatti, il periodo di riferimento degli investimenti cui si applica la detassazione appare troppo limitato e dovrebbe essere esteso, anche in considerazione dei tempi di costruzione particolarmente lunghi richiesti da alcuni impianti. Analogamente, dovrebbe essere ampliata la tipologia degli investimenti oggetto di detassazione. Ricorda, quindi, che le aziende hanno immediato bisogno di liquidità, mentre l'intervento in discorso rinvia il beneficio fiscale all'anno 2010. Richiama, infine, l'attenzione dei colleghi sulla lettera *a*) dell'emendamento 5.111 dei relatori, la cui formulazione potrebbe far ritenere che l'agevolazione non si applichi alle imprese che non compiono il versamento delle imposte sui redditi perché in perdita.

Sergio Antonio D'ANTONI (PD) desidera soffermarsi sul rapporto tra le aree forti e le aree deboli del Paese, in relazione alle previsioni di cui all'articolo 5, come modificato dall'emendamento 5.111 dei relatori. Proprio in questi giorni la stampa riporta il dibattito in corso all'interno del Popolo della Libertà e della maggioranza di centrodestra sull'esigenza di costituire un partito del Sud, al fine di rendere le politiche del Governo più attente ai problemi delle aree meridionali. Le norme in discussione, invece, finirebbero per destinare il 90 per cento circa delle risorse disponibili alle aree forti del Paese. Per evitare questo rischio, bisognerebbe differenziare l'intervento su base territoriale, come si fece nella XV legislatura per le disposizioni in materia di cuneo fiscale. Altrimenti si rischia di discriminare proprio le regioni più deboli, dal momento che, come sosteneva Don Milani, politiche uguali per realtà disuguali sono, in realtà, politiche disuguali. Invita, pertanto, i relatori e il Governo a recepire gli emendamenti, sia di opposizione sia di maggioranza, volti a differen-

ziare su base territoriale le misure adottate, anche per evitare, come ha detto il ministro Bossi, di restare prigionieri di una discussione sui partiti per il Sud, anziché sulle idee per il Sud. Ricorda, infine, che l'attuale maggioranza criticò, in passato, il credito d'imposta introdotto dai governi di centrosinistra, perché lo giudicava eccessivamente automatico e, dunque, sottratto a qualsiasi valutazione di merito, mentre l'intervento in discussione appare altrettanto automatico.

Maurizio LEO (Pdl) desidera sgombrare il campo da alcuni dubbi interpretativi evidenziati dai colleghi dell'opposizione, rilevando, innanzitutto, che l'emendamento 5.111 dei relatori non fa più riferimento agli utili reinvestiti, bensì agli investimenti: la relativa detassazione, dunque, si applica chiaramente anche alle imprese in perdita, come è nelle intenzioni della maggioranza e del Governo. Le parole « L'agevolazione di cui al presente comma può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti », infatti, sono volte a escludere che tale agevolazione possa essere fruita in sede di acconto e non certo a escludere le imprese in perdita. Quanto alla questione sollevata dal collega Borghesi, che ha chiesto ragione della scelta di non applicare la detassazione ai soli investimenti eccedenti la media degli investimenti negli anni precedenti, chiarisce che quella scelta, in una congiuntura economica sfavorevole, avrebbe finito per beneficiare un numero estremamente limitato di aziende. Rivolto al collega Galletti, osserva, infine, che qualora l'investimento avesse ad oggetto un impianto la cui costruzione richieda tempi particolarmente lunghi, l'applicabilità della detassazione sarebbe valutata sulla base della data di stipula del contratto e non di consegna, analogamente a quanto avvenuto in passato, in base a determinazioni dell'Agenzia delle entrate, per altre previsioni recanti benefici fiscali.

Rolando NANNICINI (PD) rileva che il comma 3-*bis* dell'articolo 5, aggiunto dall'emendamento 5.111 dei relatori, solleva problemi interpretativi, in quanto l'agevolazione sembra potersi applicare solo nel caso di aumenti di capitale perfezionati da persone fisiche.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ritiene che la questione sollevata dal collega Nannicini meriti di essere approfondita.

Alberto FLUVI (PD) ritiene che le considerazioni svolte dal collega Leo non siano sufficienti a sciogliere i dubbi espressi dai colleghi. In particolare, la lettera *a*) dell'emendamento 5.111 dei relatori e, in particolare, la parola « esclusivamente » rischiano di vanificare l'agevolazione proprio per le aziende che più ne avrebbero bisogno. Invita, pertanto, i relatori e il Governo a chiarire, anche nella formulazione della norma, che non intendono penalizzare le imprese in perdita, essendo inopportuno affidarne l'interpretazione a provvedimenti successivi dell'Agenzia delle entrate.

Maurizio FUGATTI (LNP), *relatore per la VI Commissione*, precisa che la ratio della norma in esame è chiaramente quella di includere tutte le imprese, ivi comprese, evidentemente, le imprese in perdita. Tuttavia, prende atto dell'opinione dei colleghi di opposizione, secondo i quali la parola « esclusivamente » potrebbe precludere la fruizione dell'agevolazione fiscale da parte di alcune imprese.

Maurizio LEO (Pdl) ribadisce che, a suo avviso, l'emendamento 5.111 dei relatori è formulato in modo corretto e, in particolare, la lettera *a*) è chiaramente volta a escludere la fruizione del beneficio fiscale in sede di versamento dell'acconto delle imposte.

Antonio BORGHESI (IdV) segnala il suo emendamento 5.100, che, a suo avviso, rendeva più chiara l'intenzione della norma, testé confermata dall'onorevole Fugatti.

Gian Luca GALLETTI (UdC) invita i relatori e il Governo a rendere più chiara, nella formulazione della norma, la *ratio* della stessa, poiché ritiene che, nonostante le rassicurazioni del collega Leo, la formulazione attuale dia adito a troppi dubbi interpretativi.

Il Viceministro Giuseppe VEGAS suggerisce la possibilità di correggere la formulazione della lettera *a*) dell'emendamento 5.111 dei relatori, nel senso di sostituire le parole: « può essere fruita » con le seguenti: « è fruita ».

Maurizio LEO (Pdl) ritiene che l'ipotesi di modifica suggerita dal Viceministro possa avere effetti negativi escludendo la possibilità di riportare l'agevolazione a successivi anni d'imposta, per le imprese che non abbiano sufficiente capienza per fruirne già nel 2010.

Il Viceministro Giuseppe VEGAS ritiene che sarebbe opportuno riformulare l'emendamento in questione, sostituendo le parole « può essere fruita » con le seguenti « è fruita ».

Maurizio FUGATTI (LNP), *relatore per la VI Commissione*, rileva come l'articolo 5 sia, in linea teorica, certamente perfezionabile. Tuttavia, le risorse disponibili non consentono di modificare tale formulazione nel senso indicato dalla maggior parte delle proposte emendative presentate, che sono quasi tutte volte ad ampliare l'ambito della detassazione, creando conseguentemente problemi nel reperimento di adeguate coperture finanziarie. Riconosce peraltro ai presentatori dell'emendamento Borghesi 5.95 il merito di avere introdotto una problematica rilevante e meritevole di approfondimento.

Pier Paolo BARETTA (PD) ritiene che il testo dell'articolo 5 possa essere migliorato, sussistendo a suo parere i margini per definire le idonee coperture. A tal fine auspica che maggioranza ed opposizione possano degli equilibrati punti di convergenza.

Pietro FRANZOSO (Pdl) esprime perplessità sull'affermazione del relatore Fuggati, secondo il quale molti degli emendamenti all'articolo 5 comporterebbero delle difficoltà nel reperimento delle idonee coperture.

Sergio Antonio D'ANTONI (PD) ritiene che si dovrebbe differenziare l'entità dell'agevolazione in relazione sulla base della diversità dei territori nei quali la stessa verrebbe ad incidere, nei limiti di un tetto massimo di spesa.

Il Viceministro Giuseppe VEGAS ritiene che la parcellizzazione e differenziazione proposta dall'onorevole D'Antoni potrebbe determinare il ricorso allo strumento predisposto dall'articolo in esame.

Sergio Antonio D'ANTONI (PD) ritiene necessario differenziare l'applicazione della misura agevolativa di cui all'articolo 5 a favore delle aree più svantaggiate del Paese, fermo restando che gli oneri del beneficio rimarrebbero uguali, nell'ambito di un tetto massimo di spesa.

Il Viceministro Giuseppe VEGAS rileva come la misura agevolativa di cui all'articolo 5 intenda costituire uno strumento di rilancio dell'economia volta ad assicurare vantaggi competitivi sostanzialmente uguali ai potenziali beneficiari. Ritiene quindi che l'introduzione di differenziazioni nell'ambito del meccanismo applicativo della stessa possa pregiudicarne l'efficacia.

Sergio Antonio D'ANTONI (PD) ritiene che le argomentazioni svolte dal Viceministro debbano essere completamente rovesciate, in quanto la misura agevolativa risulterebbe più efficace qualora fosse resa maggiormente appetibile per alcune aree del Paese.

Gian Luca GALLETTI (UdC) rileva come la misura di cui all'articolo 5 non preveda un tetto massimo di spesa per la fruizione dell'agevolazione, ma ritiene che occorra adottare misure più coraggiose

per contrastare efficacemente la gravissima crisi economica in atto.

Il Viceministro Giuseppe VEGAS rileva come, nel caso di provvedimenti agevolativi di questa natura, la quantificazione delle risorse necessarie per la copertura delle agevolazioni non tiene conto degli effetti indiretti di maggior gettito derivanti dal beneficio. Inoltre, dal momento che la misura non prevede un tetto massimo di spesa, qualora si ampli la platea dei beneficiari, occorrerebbe necessariamente ridurre l'applicazione ad altri soggetti. Sottolinea, altresì, come la proposta, avanzata da alcuni deputati intervenuti, di differenziare l'agevolazione tra le categorie di beneficiari, ovvero su base territoriale, avrebbe, a suo giudizio, effetti negativi sulla chiarezza ed efficacia della disposizione.

Gian Luca GALLETTI (UdC) nel ribadire la necessità di ampliare il novero dei beneficiari dell'intervento di detassazione in esame, auspica che anche in questo caso il Governo, come ha fatto in altre occasioni, possa ricorrere a forme di copertura « creative ».

Maino MARCHI (PD) ritiene che si potrebbe ipotizzare una forma di copertura analoga a quella recentemente applicata in materia di incentivi-auto.

Pier Paolo BARETTA (PD) ribadisce la necessità di estendere l'area di detassazione ad altri settori, come quello dell'informatica, utilizzando una copertura che tenga conto degli effetti indiretti dell'intervento come accaduto in materia di rottamazione.

Il Viceministro Giuseppe VEGAS ritiene che non vi sia analogia tra il caso di specie ed il tipo di intervento relativo agli incentivi connessi alla rottamazione degli autoveicoli.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rileva che la questione sollevata richiede un

supplemento di riflessione, sospende la seduta fino alle 14.30.

La seduta, sospesa alle 13.20, è ripresa alle 14.35.

Gianfranco CONTE, *presidente*, preso atto della difficoltà di pervenire alla formulazione di un testo a causa dell'insorgere di questioni non superabili su ogni singolo articolo, e tenuto conto dell'impegno assunto con la Presidenza di definire un testo della Commissione, che possa costituire un punto di riferimento non eludibile anche per la formulazione di un eventuale maxiemendamento. Ritiene che l'opposizione dovrà assumersi la responsabilità di avere ostacolato l'andamento dei lavori. Propone quindi di procedere a partire dall'articolo 1.

Antonio BORGHESI (IdV) ritiene che l'opposizione abbia svolto fin qui correttamente il proprio ruolo e che la responsabilità della mancata conclusione dell'esame del provvedimento sia da attribuire a chi ha dettato tempi così ristretti per il suo esame.

Pier Paolo BARETTA (PD) ritiene errata la lettura data dal presidente Conte alla vicenda della mancata conclusione dell'esame del provvedimento, poiché non vi è stato un atteggiamento pregiudizialmente contrario ed ostruzionistico da parte dell'opposizione, ma essa ha invece dimostrato spirito di collaborazione e apertura al dialogo, concedendo ampie possibilità di confronto. Ritiene altresì errato procedere a partire dall'articolo 1, poiché molti articoli del provvedimento hanno già prefigurato una possibile ipotesi di lavoro comune, mentre tale percorso potrebbe inficiarla. Osserva infine che il Governo dovrebbe verificare la propria disponibilità alla mediazione sugli articoli 5, 9, 13 e 25, oggetto di particolare attenzione dell'opposizione.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che si procederà ora ad esaminare il provvedimento a partire dall'articolo 9.

Chiara MORONI (PdL), *relatore per la V Commissione*, avverte i relatori hanno riformulato il loro articolo aggiuntivo 9.08. Esprime quindi parere contrario su tutti gli altri emendamenti, articoli aggiuntivi e subemendamenti riferiti all'articolo 9.

Il Viceministro Giuseppe VEGAS esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 9.08 del relatore, esprimendo invece parere contrario su tutti gli altri emendamenti, articoli aggiuntivi e subemendamenti riferiti all'articolo 9.

Antonio BORGHESI (IdV) fa presente che tale articolo aggiuntivo non è stato ancora posto in distribuzione e quindi non è nella disponibilità dei deputati.

Pier Paolo BARETTA (PD), stante il parere negativo su tutte le proposte emendative, all'infuori dell'articolo aggiuntivo 9.08 (*nuova formulazione*) dei relatori, chiede le motivazioni che hanno indotto i relatori ad esprimere parere contrario sul suo emendamento 9.48.

Il Viceministro Giuseppe VEGAS osserva che l'emendamento consente di procedere al pagamento del 30 per cento dei debiti per somministrazioni, forniture ed appalti, in deroga al patto di stabilità interno per il 2009, e quindi non solo per le spese relative ad investimenti. L'articolo aggiuntivo 9.08 (*nuova formulazione*) dei relatori ha invece individuato ulteriori 5 miliardi di euro per il pagamento dei debiti, tra i quali una parte destinata a comuni e province per pagare i debiti, anche in funzione anticiclica. In tal modo si è provveduto a limitare la spesa delle amministrazioni centrali e a consentire alle amministrazioni locali di utilizzare 1 miliardo e mezzo di euro per finanziare i propri debiti. In tal modo i conti rimarranno in equilibrio nei limiti dell'indebitamento netto, avviando a possibili problemi di compatibilità finanziaria. Nell'emendamento dei relatori i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2009 potranno raggiungere un importo non superiore al 2,7 per cento, suscettibile

di aumento, dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2007, a condizione che gli enti interessati abbiano rispettato il patto di stabilità interno relativo all'anno 2008. Tale proposta emendativa dei relatori consentirà dunque una maggiore spesa in funzione anticiclica.

Gianfranco CONTE, *presidente*, osserva che l'articolo aggiuntivo 9.08 (nuova formulazione) dei relatori è invariato rispetto alla precedente formulazione, prevedendo in aggiunta, al comma 9, riferita al finanziamento di opere di ricostruzione per il disastro ferroviario di Viareggio del 29 giugno. Fa presente inoltre che il Governo ha annunciato la sua disponibilità ad innalzare l'importo stabilito al comma 1 del medesimo articolo aggiuntivo.

Paola DE MICHELI (PD) pur considerando l'innalzamento proposto dal Governo retaggio di una impostazione contabile alquanto datata, ritiene in ogni caso che la disponibilità dello stesso a sbloccare risorse con funzione anticiclica rappresenti un segnale di forte discontinuità. Osserva però come tale percentuale rappresenti un importo inferiore ai 400 milioni di euro, non conforme alle reali necessità, e come esso possa risolversi in una mera operazione propagandistica. Rileva infine che anche i tempi per rendere efficace tali disposizioni potrebbero superare i quattro mesi e quindi rivelarsi tardivi. Invita pertanto il Governo a riflettere su tali aspetti e ad assumere la decisione di azzerare le sanzioni con riferimento allo sfioramento del patto di stabilità interno per gli enti locali.

Rolando NANNICINI (PD) rammenta che l'articolo 9, comma *b*), del provvedimento in esame stabilisce che, per il passato, l'ammontare dei crediti esigibili nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2008, iscritti nel conto dei residui passivi del bilancio dello Stato per l'anno 2009, per somministrazioni, forniture ed appalti, sono resi liquidabili nei limiti previsti dalla legge di assestamento

del bilancio dello Stato. L'assestamento riguarda la competenza dei Ministeri mentre il fabbisogno, cioè la cassa, va ridistribuita in maniera proporzionale. Dai dati resi noti risulta un ammontare pari a 18 miliardi di competenza e 5 miliardi di cassa. Tali sono le disponibilità dell'assestamento. Occorre discutere, a questo punto, della destinazione dei 5 miliardi dei flussi di cassa.

Rammenta infatti, che il suo emendamento 9.36 propone di rendere liquidabile l'ammontare dei crediti rendendo proporzionali, con riferimento alle uscite dell'anno 2008, gli importi da attribuire alle amministrazioni centrali e a quelle locali, sulla base dei dati forniti dall'ISTAT nell'elenco pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 31 luglio 2008. Tale proporzionalità dovrebbe essere assicurata per l'esistenza di residui passivi nei bilanci degli enti locali che non possono essere impegnati essendo computati nel *plafond* del patto di stabilità. Queste ed altre circostanze avrebbero dovuto indurre il Governo ad operare una profonda modificazione del patto di stabilità.

La proposta di un articolo 9-*bis*, come contenuta nell'articolo aggiuntivo 9.08 (*nuova formulazione*) dei relatori, inoltre, non modificherebbe alcunché con riferimento alle risorse dei passati esercizi finanziari, riferendo il fabbisogno per l'indebitamento netto ai Ministeri, contraddicendo quanto stabilito dall'articolo 9 originario. Invita quindi il Governo a riflettere sulle conseguenze nefaste per le piccole e medie imprese derivanti dall'approvazione del combinato disposto dell'articolo 9 e dell'emendamento 9.08 (*nuova formulazione*) dei relatori, peggiorativo rispetto alla mera formulazione dell'articolo 9 originario.

Pier Paolo BARETTA (PD), richiamandosi agli interventi dei colleghi del suo gruppo, rileva l'esigenza di acquisire informazioni sulla quota dei 18 miliardi previsti dal disegno di legge di assestamento che possono essere utilizzati per gli enti locali. In secondo ritiene necessario sapere se si possa prevedere una deroga

più ampia per il Patto di stabilità interno. Con riferimento al primo aspetto rileva che, se nel testo originario risultava chiara l'esclusione degli enti locali dalla misura per il ripiano dei debiti della pubblica amministrazione, ora l'articolo aggiuntivo 9.08 destina 1,5 miliardi di euro su 18 agli enti locali. Chiede quindi se sia possibile prevedere una deroga più ampia. Inoltre, richiamando l'emendamento 9.48, rileva che si può ipotizzare la copertura della deroga del Patto di stabilità interno con un apposito fondo.

Antonio BORGHESI (IdV) chiede al rappresentante del Governo di confermare che, applicando il limite del 2,7 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2007, si rendono disponibili a vantaggio degli enti locali 300 milioni di euro.

Renato CAMBURSANO (IdV) rileva l'esigenza di porre particolare attenzione agli enti locali. Quindi raccomanda l'approvazione dell'emendamento 9.69 che prevede un'anticipazione da parte della Cassa depositi e prestiti delle risorse da destinare agli enti locali.

Il Viceministro Giuseppe VEGAS invita in primo luogo ad avere un quadro d'insieme della complessità della situazione. Ricorda infatti che nel disegno di legge di assestamento ci sono maggiori risorse in termini di competenza pari a 18 miliardi, che corrispondono a maggiori risorse di cassa per 5 miliardi. Ricorda pure che il Patto di stabilità per il 2007, definito dal precedente governo, prevede l'assunzione, per le spese in conto capitale, del criterio della cassa e questo è all'origine dei problemi cui l'articolo aggiuntivo 9.08 tenta di dare una prima soluzione. A fianco di questo aspetto, rileva che esiste un problema consistente anche per le amministrazioni centrali, anche a causa della disposizione, sempre introdotta dal precedente governo, che ha abbreviato a tre anni il termine di perenzione per i residui in conto capitale. In questa situazione complessa, il Governo ha comunque rite-

nuto di destinare, 1,5 miliardi dei 5 miliardi complessivi agli enti locali. Andare oltre a questa riallocazione risulta di difficile attuazione anche in considerazione del carattere di « legge formale » dell'assestamento che deve registrare le variazioni di bilancio avvenute in corso d'anno. Rileva infine che gli enti locali avranno maggiori trasferimenti di cassa per l'ICI rurale e che, per contro, sarà il bilancio dello Stato quello che soffrirà maggiormente a causa della riduzione di entrate, riguardando quest'ultima essenzialmente l'IVA, imposta di competenza statale.

Chiara MORONI (Pdl), *relatore per la V Commissione*, in risposta alla collega De Micheli, rileva che le risorse rese disponibili a favore degli enti locali ammontano effettivamente ad un valore stimabile tra 1,3 e 1,5 miliardi.

Pier Paolo BARETTA (PD) rileva che prima di avviare le votazioni risulta necessario avere un quadro completo sulla disponibilità del Governo ad un confronto costruttivo sulle questioni ripetutamente segnalate dai gruppi dell'opposizione.

Il Viceministro Giuseppe VEGAS ritiene che sia già stato compiuto uno sforzo notevole per rispondere alle esigenze segnalate dai gruppi dell'opposizione.

Pier Paolo BARETTA (PD) osserva che nonostante qualche piccolo progresso compiuto su specifici punti le opposizioni non sono state messe nelle condizioni di avere una presa di posizione chiara da parte del Governo.

Gian Luca GALLETTI (UdC) rileva che il Governo, che ora sblocca a vantaggio degli enti locali risorse per 1,5 miliardi, ne ha bloccate nell'ultimo anno per un ammontare pari a 35 miliardi. Invita inoltre a non considerare tra le maggiori risorse destinate agli enti locali le somme dovute dallo Stato per l'ICI rurale. In sostanza gli elementi sopra richiamati confermano che il Governo sta approvando una politica recessiva.

Alberto FLUVI (PD) osserva che l'atteggiamento dei gruppi dell'opposizione non è stato di mera rivendicazione. A questo proposito richiamando la situazione finanziariamente assai difficile degli enti locali, ricorda che già nella mattina l'esame si è bloccato sulla possibilità di estendere gli incentivi per gli investimenti nelle aree sottoutilizzate. Analogamente ora l'esame si sta bloccando sulla misura della liquidità da immettere negli enti locali. Torna quindi a chiedere al rappresentante del Governo se vi sia una disponibilità al confronto sulla detassazione degli investimenti e sui problemi riguardanti gli enti locali.

Gianfranco CONTE, *presidente*, fa presente che i relatori hanno manifestato la propria disponibilità a rivedere la formulazione dell'articolo aggiuntivo 9.08 al fine di tenere conto delle esigenze manifestate da parte dei parlamentari dell'opposizione. Ritiene, in ogni caso necessario che l'opposizione chiarisca quale metodo di lavoro intenda seguire nell'esame del provvedimento, al fine di verificare la praticabilità del percorso in precedenza individuato, in base al quale l'esame da parte delle Commissioni si dovrebbe concludere entro le ore 18 di oggi.

Michele VENTURA (PD) fa presente che, prima di procedere all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo, è necessario che il Governo fornisca indicazioni in ordine al proprio orientamento rispetto alle questioni sollevate dall'opposizione con riferimento, in particolare all'ampliamento della platea dei beneficiari della cosiddetta Tremonti-*ter*, al suo potenziamento nelle aree sottoutilizzate, alla modifica delle disposizioni in materia di patto di stabilità interno per gli enti locali, alla ripresa dei versamenti fiscali e contributivi nelle aree della regione Abruzzo interessate dal terremoto. Appare, altresì necessario che il Governo chiarisca se intende apportare modifica alla disciplina del cosiddetto scudo fiscale e della riforma pensionistica, che le Commissioni non hanno ancora iniziato ad esaminare.

Gianfranco CONTE, *presidente*, assicura che il Governo fornirà le risposte richieste dai parlamentari dell'opposizione.

Michele VENTURA (PD) rileva che da tempo i presidenti delle Commissioni riunite assicurano che le risposte arriveranno, ma fino ad ora il Governo non ha fornito i chiarimenti richiesti.

Gianfranco CONTE, *presidente*, osserva che nella seduta di venerdì il rappresentante del Governo ha chiaramente evidenziato che il Governo non intende rivedere la propria posizione sul proprio articolo aggiuntivo 22.013 in materia pensionistica e sull'articolo aggiuntivo 13.05 dei relatori, che istituisce l'imposta straordinaria sulle attività finanziaria e patrimoniali detenute fuori dal territorio dello Stato. Per quanto attiene alla disciplina del patto di stabilità interno e alla cosiddetta Tremonti-*ter*, fa presente che sono in corso valutazioni in ordine alla possibilità di modificare la formulazione delle disposizioni sulle quali i relatori hanno espresso parere favorevole.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ritiene che l'opposizione non dovrebbe subordinare il proprio atteggiamento nell'esame del provvedimento alla disponibilità manifestata dal Governo a fare concessioni sui contenuti di talune misure che l'Esecutivo giudica qualificanti della propria azione, in quanto il rappresentante del Governo ha già chiarito come vi sia una indisponibilità a modificare la disciplina dello scudo e delle nuove misure in materia pensionistica. Quanto agli altri aspetti del provvedimento, ritiene che, anche grazie ad un impegno comune della maggioranza e dell'opposizione, alcuni passi avanti sia già stati fatti, con particolare riferimento alla disciplina del patto di stabilità interno, e che altri miglioramenti possano ancora essere apportati nel prosieguo dell'esame.

Massimo VANNUCCI (PD) ritiene assolutamente prioritario che il Governo fornisca precise informazioni in ordine agli effetti finanziari dell'emendamento Ven-

tucci 21.4, approvato nella seduta di venerdì, che prevede una regolarizzazione delle violazioni relative ai versamenti del prelievo erariale unico relativo agli anni dal 2004 al 2007 da parte dei concessionari delle *slot machine*. Poiché l'emendamento interviene su risorse già oggetto di accertamento e, pertanto, iscritte nel bilancio dello Stato, ritiene doveroso che il Governo fornisca una precisa informazione sulla portata degli effetti dell'emendamento sul gettito fiscale.

Pier Paolo BARETTA (PD) fa presente che, ovviamente, l'opposizione ha ben compreso che nella seduta di venerdì il rappresentante del Governo non ha inteso modificare il proprio orientamento sulle proposte emendative relative alla materia delle pensioni e dello scudo fiscale. A fronte di tale indisponibilità, tuttavia, l'opposizione ha ritenuto di non lasciare i lavori delle Commissioni riunite e di denunciare il comportamento della maggioranza all'opinione pubblica, preferendo comunque continuare ad esaminare nel merito le proposte del Governo volte al contrasto della crisi, al fine di cercare di individuare strategie comuni per fronteggiare la difficile situazione economica e finanziaria del nostro Paese. Rileva, tuttavia, che il Governo e i relatori non hanno finora inteso concedere un significativo alle modifiche e correzioni proposte dai parlamentari dell'opposizione e, pertanto, li invita a mostrare maggiore disponibilità sulle questioni più volte segnalate, anche al fine di consentire un più spedito esame del provvedimento.

Gianfranco CONTE, *presidente*, fa presente che si passerà alla votazione delle proposte emendative riferite all'articolo 9.

Chiara MORONI (Pdl), *relatore per la V Commissione*, riformula ulteriormente l'articolo aggiuntivo 9.08 dei relatori.

Gianfranco CONTE, *presidente*, rileva che la riformulazione dell'emendamento riprende molti dei temi sollevati dalle proposte emendative dell'opposizione.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Rubinato 9.25 e 9.28, gli identici emendamenti Corsaro 9.54, Baretta 9.41, Ciccanti 9.57 e Del Tenno 9.63, gli identici emendamenti Pugliese 9.2, Osvaldo Napoli 9.7, Bitonci 9.15, Rubinato 9.32, Soglia 9.40, Baretta 9.45 e Barbato 9.64, gli emendamenti Galletti 9.58, Rubinato 9.23, Gava 9.13, gli identici emendamenti Vannucci 9.18, Bitonci 9.19, Rubinato 9.24 e l'emendamento Baretta 9.44.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che i presentatori hanno ritirato l'emendamento Forcolin 9.20.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Galletti 9.59, Baretta 9.46, Pugliese 9.3, Osvaldo Napoli 9.8, Rubinato 9.31, Soglia 9.39 e Barbato 9.65.

Maurizio FUGATTI, *relatore per la VI Commissione*, illustrando l'emendamento Barbato 9.65, sottolinea come l'attuale formulazione del numero 2 della lettera a) dell'articolo 9, prevedendo una nuova fattispecie di responsabilità disciplinare ed amministrativa applicabile ai dipendenti di tutte le pubbliche amministrazioni, e quindi anche degli enti territoriali, rischia di determinare una lesione dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta a tali enti.

Il Viceministro Giuseppe VEGAS evidenzia l'opportunità che la nuova fattispecie tipizzata di responsabilità disciplinare e amministrativa si estenda anche agli enti locali, in considerazione del fatto che gli obiettivi del patto di stabilità interno sono formulati a livello territoriale in termini di competenza e di cassa.

Alberto FLUVI (PD) osserva che la previsione in base alla quale il funzionario che adotta provvedimenti che determinano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare la compatibilità del programma dei pagamenti con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica rischia di de-

terminare effetti contrari a quelli desiderati, portando a un sostanziale blocco dei pagamenti delle amministrazioni. Segnala, infatti, che spesso dal momento della liquidazione della spesa al primo pagamento trascorrono due o tre anni e, pertanto, i funzionari amministrativi non sono in grado di conoscere al momento dell'adozione del provvedimento i futuri flussi di cassa. Con ogni probabilità, a suo avviso, i responsabili delle ragionerie degli enti locali faranno in modo, quindi di non adottare impegni di spesa al fine di non incorrere nelle fattispecie di responsabilità introdotte dalle disposizioni in esame.

Giulio CALVISI (PD) in merito all'ulteriore nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo 9.08 dei relatori, ritiene grave il tentativo di inserimento nel decreto-legge di una norma ordinamentale, il cui contenuto è peraltro incoerente con la rubrica dell'articolo proposto. Tale norma appare peraltro il frutto di una filosofia pregiudizialmente contraria alle autonomie speciali, le quali non esistono senza la relativa autonomia finanziaria. Ritiene altresì grave la previsione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri come fonte normativa per la disciplinare dei rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome in tema di compartecipazione ai tributi erariali statali, oltre alla mancata intesa con la Conferenza Stato-Regioni, che nella norma proposta viene soltanto sentita. Alla luce di quanto esposto esprime piena contrarietà alla proposta dei relatori che appare senza alcun dubbio incostituzionale.

Il Viceministro Giuseppe VEGAS dichiara di non condividere le osservazioni dell'onorevole Fluvi.

Massimo VANNUCCI (PD) condivide le osservazioni dell'onorevole Fluvi relative ai rischi dell'applicazione dell'articolo 9 sulle prospettive di investimento degli enti locali. Ritiene inoltre che l'emendamento Baretta 9.44 costituisca una valida alternativa alla soppressione dell'articolo e sia

idoneo ad apportare all'articolo in esame gli opportuni correttivi.

Pier Paolo BARETTA (PD) ritiene che il testo dell'articolo 5 possa essere migliorato, ampliando la portata dell'intervento ivi previsto, sussistendo a suo parere i margini per definire una idonea copertura finanziaria. In tale contesto, auspica che maggioranza ed opposizione possano collaborare nella ricerca di equilibrati punti di convergenza.

Giulio CALVISI (PD) esprime forte contrarietà sull'articolo aggiuntivo 9.08, con particolare riferimento al comma 5, che a suo parere invade le competenze normative riservate delle regioni a statuto speciale e si pone in contrasto anche con i principi del federalismo fiscale. Ritenendo indispensabile un'attenta riflessione sul punto, preannuncia la presentazione di subemendamenti.

Maurizio FUGATTI (LNP), *relatore per la VI Commissione*, non condivide le osservazioni dell'onorevole Calvisi, giacché queste non tengono conto del fatto che l'articolo aggiuntivo 9.08 prevede ogni garanzia idonea a mantenere il corretto equilibrio fra le competenze di Stato, Regioni e Province autonome, nonché l'esplicito riferimento al tavolo di confronto di cui all'articolo 27, comma 7, della legge n. 42 del 2009.

Paola DE MICHELI (PD) condivide le preoccupazioni dell'onorevole Fluvi sui rischi dell'applicazione dell'articolo 9 sulle prospettive di investimento degli enti locali. Esprime quindi forte contrarietà nei confronti dell'articolo 9, così come formulato, criticandone in particolare l'impostazione centralista.

Rolando NANNICINI (PD) illustra il proprio emendamento 9.36, invitando il Governo ed i relatori ad un più approfondita riflessione sullo stesso.

Pier Paolo BARETTA (PD) illustra il proprio emendamento 9.44, auspicando

che il Governo e i relatori possano esprimere parere favorevole sullo stesso.

Il Viceministro Giuseppe VEGAS conferma il parere contrario sull'emendamento Baretta 9.44.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Nannicini 9.35 e Galletti 9.60, nonché l'emendamento Messina 9.70.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che l'emendamento Bitonci 9.16 è stato ritirato.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Froner 9.11 e Baretta 9.47.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che gli identici emendamenti Pugliese 9.4, Osvaldo Napoli 9.9, Bitonci 9.21 e Soglia 9.38 sono stati ritirati dai presentatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Rubinato 9.30, Galletti 9.61 e Barbato 9.66, nonché gli emendamenti Duilio 9.12, Rubinato 9.26 e 9.27, Nannicini 9.36, Rubinato 9.29 e Baretta 9.49.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che i presentatori hanno ritirato gli identici emendamenti Pugliese 9.5, Osvaldo Napoli 9.10, Soglia 9.37 e Bitonci 9.22.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Galletti 9.69 e Barbato 9.67, nonché gli emendamenti Baretta 9.42 e Rubinato 9.33.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che l'emendamento De Angelis 9.1 è stato ritirato.

Renato CAMBURSANO (IdV) auspica un ripensamento del Governo e dei relatori sul suo emendamento 9.69 e ne raccomanda l'approvazione.

Il Viceministro Giuseppe VEGAS conferma il parere contrario sull'emendamento Cambursano 9.69.

Le Commissioni respingono l'emendamento Cambursano 9.69.

Le Commissioni respingono l'emendamento Baretta 9.48.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che l'emendamento Stradella 9.6 è stato ritirato.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Mariani 9.14, Causi 9.50 e Boccia 9.34.

Antonio BORGHESI (IdV) illustra l'emendamento Barbato 9.68 e ne raccomanda l'approvazione.

Il Viceministro Giuseppe VEGAS conferma il parere contrario sull'emendamento Barbato 9.68.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Barbato 9.68, Fogliato 9.17 e Baretta 9.43.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che sono stati ritirati gli emendamenti Corsaro 9.51, 9.52 e 9.53.

Le Commissioni, respingono con distinte votazioni, gli emendamenti Barbato 9.68, Fogliato 9.17 e Baretta 9.43.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte quindi che alcuni subemendamenti riferiti alla versione originaria dell'articolo aggiuntivo 9.08 dei relatori non sono più riferibili alla nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo.

Le Commissioni, respingono con distinte votazioni, i subemendamenti Rubinato 0.9.08.14, 0.9.08.15, 0.9.08.17 e 0.9.8.16, De Micheli 0.9.08.3 e Rubinato 0.9.08.19.

Maurizio FUGATTI (LNP), *relatore per la VI Commissione*, avverte che sono state

apportare alcune correzioni formali all'articolo aggiuntivo 9.08 (*nuova formulazione*).

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) esprime rammarico per l'ulteriore nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo 9.08 dei relatori in quanto, pur integrando di fatto una nuova proposta emendativa, non consente la presentazione di subemendamenti. Condivide pienamente i profili di incostituzionalità della norma, prospettati dal collega Calvisi anche in riferimento alle competenze delle Regioni a statuto ordinario. Per quanto concerne le cinque Regioni a statuto speciale e le Province autonome, sussiste a suo avviso uno specifico problema formale, derivante dalla impossibilità di derogare a norme di rango costituzionale mediante fonti ad esse subordinate. Ritiene infine contraddittorio il riferimento alla lettera *m*) della Costituzione e la contestuale chiamata in causa di competenze di esclusiva pertinenza regionale.

Alberto FLUVI (PD), associandosi alle considerazioni dei colleghi testé intervenuti, invita i relatori ad una riconsiderazione del testo presentato.

Antonio BORGHESI (IdV), pur condividendo l'obiettivo del riequilibrio, ritiene improprio l'intervento normativo proposto dai relatori che prelude ad un sicuro intervento da parte della Corte costituzionale.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (PdL) prospetta ai relatori l'opportunità di riconsiderare l'ulteriore nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo 9.08 alla luce dei fondati dubbi di costituzionalità espressi dai colleghi di opposizione e della necessità di acclarare gli effetti finanziari della norma.

Maurizio FUGATTI (LNP), *relatore per la VI Commissione*, in considerazione delle segnalazioni emerse nel corso del dibattito, propone un'ulteriore nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo 9.08, al fine di

inserire, al comma 5, secondo periodo, dopo le parole « spettanti a Regioni e Province autonome » le seguenti: « compatibilmente con gli statuti di autonomia di queste ultime ». Alla luce di tale riformulazione, auspica, anche a nome del relatore per la V Commissione, l'approvazione della proposta emendativa presentata.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'articolo aggiuntivo 9.08 (*ulteriore nuova formulazione*) dei relatori (*vedi allegato 3*) e respingono gli articoli aggiuntivi Milo 9.03, Leo 9.04, Lo Presti 9.05 e Poli 9.07.

Gianfranco CONTE, *presidente*, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 16.40, è ripresa alle 17.30.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, alla luce dell'incontro informale con i rappresentanti dei gruppi delle due Commissioni, e tenuto presente l'andamento dei lavori fino a questo momento, i Presidenti delle Commissioni riunite hanno ritenuto opportuno informare il Presidente della Camera che, qualora le Commissioni dovessero necessariamente concludere i loro lavori entro il pomeriggio di oggi, non sarebbe possibile predisporre il testo complessivo ai fini della discussione in Assemblea. Ciò potrebbe essere invece possibile qualora fosse modificato il calendario dei lavori dell'Assemblea, consentendo alle Commissioni stesse di continuare l'esame in sede referente anche nella serata di oggi e nella giornata di domani.

Chiara MORONI (PdL), *relatore per la V Commissione*, ritiene opportuno che i relatori esprimano il loro parere su tutte le proposte emendative riferite agli articoli non ancora esaminati, al fine di agevolare il lavoro delle Commissioni per fornire un quadro di insieme complessivo.

Alberto FLUVI (PD) invita i relatori a dichiarare il proprio parere sugli emendamenti procedendo articolo per articolo e

consentendo la discussione su ciascun articolo. Esprime infatti il timore che la maggioranza si prepari una votazione in blocco degli emendamenti, per respingere tutte le proposte significative dell'opposizione e chiudere l'esame del testo senza un vero confronto nel merito delle questioni. Ricorda infatti che la sua parte politica non ha ottenuto fino a questo momento alcuna risposta dal Governo in merito ai diversi problemi da lei segnalati in relazione a numerosi punti del provvedimento: ancora questa mattina il Viceministro Vegas si è riservato di rispondere a breve ad una richiesta di chiarimenti in merito all'articolo 21, ma non l'ha ancora fatto.

Pier Paolo BARETTA (PD) si associa al deputato Fluvi nel sollecitare dal Governo la risposta alle richieste di chiarimento avanzate questa mattina in relazione all'articolo 21.

Giancarlo GIORGETTI (LNP), *presidente*, chiarisce che, ove il Presidente della Camera confermi l'inizio della discussione in Assemblea nella giornata di domani, le Commissioni non potrebbero che prenderne atto e interrompere i propri lavori al punto in cui sono giunti, senza votazioni degli emendamenti in blocco; ove invece le Commissioni possano procedere nell'esame ancora domani, non può escludersi si giunga, nella giornata di domani, ad una votazione in blocco. Quanto alla proposta dei relatori di enunciare tutti insieme i pareri favorevoli, la ritiene utile per chiarire quale sia, a questo punto, il loro orientamento complessivo sulle diverse questioni.

Alberto FLUVI (PD) insiste perché i relatori illustrino il proprio parere su un solo articolo per volta, cominciando dall'articolo 1, e si discuta sull'articolo prima di procedere all'espressione dei pareri sugli altri articoli.

Chiara MORONI (PdL), *relatore per la V Commissione*, insiste perché i relatori esprimano il parere su tutti gli emendamenti insieme.

Alberto FLUVI (PD) insiste perché si proceda articolo per articolo. Ribadisce poi la richiesta di acquisire chiarimenti in ordine alle conseguenze finanziarie derivanti dall'emendamento Ventucci 21.4, approvato dalle Commissioni nella seduta di venerdì scorso.

Il Viceministro Giuseppe VEGAS dichiara che, per quanto riguarda l'articolo 21.4, il Governo sta predisponendo una nota informativa scritta che perverrà a breve. Per quanto riguarda le altre richieste formulate nel corso del dibattito, la risposta del Governo non può che essere negativa.

Chiara MORONI (PdL), *relatore per la V Commissione*, ritiene opportuno che i relatori esprimano i pareri su tutte le proposte emendative sugli articoli non ancora esaminati.

Pier Paolo BARETTA (PD) rileva che, se i pareri dei relatori dovessero confermare l'impressione di chiusura da parte della maggioranza e di adesione alle indicazioni del Governo, allora non vi sarebbe ragione di proseguire i lavori nella giornata di domani e tanto varrebbe concluderli subito.

Michele VENTURA (PD) ritiene che l'orientamento dei relatori sia chiaro: di tutte le questioni politicamente più significative è stata affrontata finora solo quella relativa all'articolo 9, mentre alle altre non si è nemmeno accennato. L'intento della maggioranza è chiaramente quello di poter dire che i pareri sono stati formalmente enunciati e che l'esame si è poi interrotto, mettendo così il Governo in condizione di redigere il maxiemendamento.

Maurizio BERNARDO (PdL) ritiene che la proposta dei relatori di enunciare tutti i pareri in un'unica volta possa servire a delineare un quadro di chiarezza sugli intendimenti della maggioranza.

Roberto GIACHETTI (PD) ricorda che il regolamento non consente di enunciare il parere su tutti gli emendamenti in un'unica volta, né consente votazioni in blocco, essendo un diritto di ciascun deputato poter illustrare le proprie proposte emendative e vederle messe ai voti singolarmente. Fa presente che nel corso della discussione in Assemblea non accade mai che i relatori esprimano tutti i pareri in un'unica volta.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, dopo aver premesso che l'articolo 86, comma 6, del regolamento prevede, in relazione all'esame in sede referente, che i relatori e il Governo esprimano il loro parere sugli emendamenti prima che siano posti in votazione, senza quindi escludere che il parere possa essere espresso su tutti gli emendamenti in una sola volta, ed aver sottolineato che, in ogni caso, l'enunciazione di tutti i pareri insieme non avrebbe pregiudicato in alcun modo il seguito dell'esame, accede alla richiesta dell'opposizione ed invita i relatori ad esprimere il parere sui soli emendamenti all'articolo 1.

Maurizio FUGATTI (LNP), *relatore per la VI Commissione*, a nome di entrambi i relatori, esprime parere favorevole sugli emendamenti Bernardo 1.60 e Bobba 1.21, ove riformulato, e sull'articolo aggiuntivo Duilio 1.09. Raccomanda inoltre l'approvazione dell'emendamento 1.63 dei relatori.

Il Viceministro Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello dei relatori.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che i presentatori hanno ritirato l'emendamento Commercio 1.3.

Sergio Antonio D'ANTONI (PD) intervenendo sull'emendamento Bellanova 1.14, segnala la necessità di prorogare gli interventi della cassa integrazione guadagni attualmente disposti: se non lo si fa ora, sarà comunque necessario farlo a settembre o ad ottobre, e dunque tanto vale farlo

subito. La sua parte politica ha predisposto un emendamento in tal senso, reperendo la copertura a valere sui fondi destinati al finanziamento degli ammortizzatori sociali; non si vede quindi perché il parere della maggioranza e del Governo sull'emendamento sia contrario.

Maurizio FUGATTI (LNP), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome del relatore per la V Commissione, conferma il parere contrario sull'emendamento Bellanova 1.14.

Il Viceministro Giuseppe VEGAS concorda con il parere contrario sull'emendamento Bellanova 1.14 ribadito dal relatore per la VI Commissione.

Pier Paolo BARETTA (PD) insiste per potere conoscere le ragioni poste alla base del parere contrario espresso dai relatori e dal Governo sull'emendamento 1.14 Bellanova, ai fini di una maggiore efficienza del dibattito in corso e alla luce delle ragionevoli quanto fondate argomentazioni portate dal collega D'Antoni.

Maurizio FUGATTI (LNP), *relatore per la VI Commissione*, nel fornire gli elementi di chiarimento richiesti, prospetta l'opportunità di rinviare l'intervento normativo sulle rilevanti questioni sollevate dall'onorevole D'Antoni ad una fase ulteriore, da collocare nei prossimi mesi di settembre e ottobre.

Il Viceministro Giuseppe VEGAS, associandosi al relatore Fugatti, fa presente l'urgenza di incidere nell'immediato sul ricorso all'istituto della cassa integrazione ordinaria al fine di scongiurare abusi da parte degli imprenditori.

Sergio Antonio D'ANTONI (PD) ritiene che la norma del decreto-legge proceda in senso opposto rispetto a quanto prospettato dal rappresentante del Governo.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Bellanova 1.14 e Damiano 1.15.

Antonio BORGHESI (IdV) intervenendo sul proprio emendamento 1.51, di cui auspica l'approvazione, ne illustra il contenuto sottolineando che esso è finalizzato a scongiurare abusi nel ricorso alla cassa integrazione guadagni conformemente allo spirito del sistema tedesco, per cui si persegue l'obiettivo di premiare le imprese che rinunciano a licenziare i lavoratori o a ricorrere alla cassa integrazione e che optano per la riduzione dell'orario di lavoro dei lavoratori. Si tratta di un meccanismo pensato per settori produttivi in cui il capitale umano è determinante, come nei comparti innovativi, in cui gli imprenditori sono posti dinanzi al problema di dover licenziare i lavoratori per poi dover ricostituire in un secondo tempo lo stesso capitale umano. La soluzione prospettata con l'emendamento non si presta ad abusi e permette ai lavoratori di percepire un reddito, per quanto ridotto.

Maurizio FUGATTI (LNP), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome del relatore per la V Commissione, e il Viceministro Giuseppe VEGAS confermano il parere contrario sull'emendamento 1.51 Borghesi.

Le Commissioni respingono l'emendamento Borghesi 1.51.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che l'emendamento Poli 1.45 è stato ritirato.

Pier Paolo BARETTA (PD) illustra l'emendamento 1.16 Damiano, di cui auspica l'approvazione, finalizzato a scongiurare assunzioni di personale finalizzate al ricorso alla cassa integrazione ordinaria i cui costi sarebbero addossati prevalentemente allo Stato.

Maino MARCHI (PD), associandosi alle considerazioni del collega Baretta, auspica l'approvazione dell'emendamento 1.16 Damiano, che è rivolto ai soli lavoratori già assunti e per i quali si prospetta il ricorso

alla cassa integrazione, oltre a perseguire un vantaggio per i conti pubblici.

Maurizio FUGATTI (LNP), *relatore per la VI Commissione*, chiede ai colleghi di opposizione ulteriori chiarimenti sulla *ratio* della proposta emendativa 1.16.

Alberto FLUVI (PD) ribadisce le considerazioni svolte dal collega Baretta.

Sergio Antonio D'ANTONI (PD) integrando le osservazioni del collega Fluvi, sottolinea che l'emendamento in questione è mirato ad evitare che siano assunti lavoratori mediante contratti di formazione per poi essere messi in cassa integrazione addossando l'80 per cento delle spese allo Stato.

Il Viceministro Giuseppe VEGAS osserva che la norma di cui all'articolo 1 del decreto-legge è limitata all'intervallo di tempo 2009-2010 e che pur apprezzando le ragioni portate a sostegno dell'emendamento Damiano 1.16, ritiene fondato il rischio di un irrigidimento del mercato del lavoro per effetto di un agganciamento della misura ai soli lavoratori già in servizio.

Pier Paolo BARETTA (PD) non comprende le ragioni per cui, diversamente da quanto poc'anzi rappresentato dal relatore Fugatti, anche in merito a questa questione non si rinvii la definizione di una soluzione ai mesi di settembre-ottobre 2009, tenendo conto che non è in questione una pur auspicabile riforma del mercato del lavoro ma meri interventi in funzione anticrisi.

Maurizio FUGATTI (LNP), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome del relatore per la V Commissione, conferma il parere contrario sull'emendamento Damiano 1.16.

Sergio Antonio D'ANTONI (PD) insiste nelle considerazioni già svolte a sostegno dell'emendamento Damiano 1.16, dissentendo in modo radicale dall'incoerente

linea perseguita dai relatori e dal rappresentante del Governo nella valutazione delle diverse questioni.

Il Viceministro Giuseppe VEGAS propone di accantonare l'emendamento Damiano 1.16.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che le Presidenze ritengono che i lavori delle Commissioni potrebbero procedere nella serata di oggi e nella mattinata di domani, valutando quindi, prima di porre in votazione la proposta di conferire il mandato ai relatore, tutte le proposte emendative sulle quali si registrasse il parere favorevole dei relatori e del Governo. In tale ipotesi l'avvio della discussione in Assemblea, attualmente previsto alle ore 11 di domani, sarebbe posticipato. Una siffatta organizzazione dei lavori dovrebbe in ogni caso essere rimessa alle valutazioni del Presidente della Camera.

Gianfranco CONTE, *presidente*, rileva come le decisioni in merito all'organizzazione dei lavori delle Commissioni, debbano tener conto del fatto che, ad avviso del Presidente della Camera, le Commissioni dovrebbero predisporre un testo complessivo ai fini della discussione in Assemblea, sul quale sarebbe eventualmente posta la questione di fiducia da parte del Governo. Ritiene quindi che, occorra decidere, in questa fase, se valorizzare il lavoro svolto dalle Commissioni ovvero certificare l'inutilità dell'attività parlamentare.

Antonio BORGHESI (IdV) ritiene che non sia in questione in alcun modo l'utilità del Parlamento considerato che il dibattito fin qui svolto ha avuto ad oggetto questioni fondate e non ha minimamente intaccato il ruolo proprio dell'istituzione parlamentare, come invece avverrebbe nel caso di un'imposizione di *ultimatum* inconciliabili con lo svolgimento di un serato dibattito di merito.

Pier Paolo BARETTA (PD) rivolgendosi ai presidenti delle rispettive Commissioni

bilancio e finanze, osserva che la situazione attuale integra uno scenario preconizzato dovuto non già ad atteggiamenti ostruzionistici da parte dei gruppi di opposizione ma alle continue consistenti modifiche al testo del decreto-legge via via apportate dalla maggioranza. Sottolinea che la giornata odierna rappresenta la prima occasione per un autentico confronto di merito e per la illustrazione dei chiarimenti richiesti. In merito a quanto osservato dal Presidente Conte, rileva che il dibattito in corso persegue come unico obiettivo lo scambio di vedute e che è importante che le Commissioni registrino in modo puntuale ogni singolo progresso maturato. Per tali ragioni fa presente a nome dei gruppi di opposizione che non vi è pregiudizio rispetto ad un confronto efficace ma non possano essere offerte garanzie a priori circa gli esiti dello stesso confronto.

Massimo Enrico CORSARO (PdL) ritiene che la situazione sia oggettivamente ad un punto di stallo e che non vi siano progressi raggiunti in grado di scongiurare l'ipotesi di un maxiemendamento del Governo. Sottolineando che da parte della maggioranza vi è massima disponibilità al dialogo, sarebbe a suo avviso ragionevole stabilire che, qualora le Commissioni non riescano nel tempo consentito ad esaurire tutte le diverse questioni, sulle parti non trattate si proceda comunque alla votazione degli emendamenti sui quali è stato espresso il parere favorevole del Governo.

Pier Paolo BARETTA (PD) ritiene che nella giornata odierna sia stato raggiunto qualche risultato utile anche grazie al contributo dell'opposizione; si riferisce, in particolare, al patto di stabilità. A nome del proprio gruppo, manifesta disponibilità a procedere nelle votazioni al fine di giungere alla predisposizione di un testo per l'esame in Assemblea.

Lino DUILIO (PD) giudica non soddisfacente l'ipotesi che certifica, per così dire, l'inutilità del lavoro parlamentare in

quanto, pur procedendo nell'esame del testo in Commissione, appare ormai inevitabile la presentazione di un maxiemendamento da parte del Governo nel corso dell'esame in Assemblea. Sottolinea, peraltro, che non essendo in sede di esame della legge finanziaria, non si può ricorrere alla soluzione più volte adottata di approvare in Commissione un pacchetto di proposte emendative sulle quali si sia raggiunto un accordo tra maggioranza ed opposizione. Ritiene che la via per superare l'*impasse* sia sostanzialmente politica: la maggioranza dovrebbe approfondire le materie che l'opposizione ritiene di fondamentale importanza per giungere alla predisposizione di un testo sostanzialmente condiviso.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone di sospendere brevemente i lavori, convocando sin d'ora l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni alle ore 19.

Maino MARCHI (PD), ai fini dell'organizzazione dei lavori delle Commissioni, ricorda che nella giornata di domani presso la Commissione bilancio è prevista una serie di audizioni sul documento di programmazione economico-finanziaria.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte, d'intesa con il Presidente della Commissione Finanze, che gli Uffici di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite sono convocati alle ore 19. Sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle 18.35, riprende alle 19.05.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, informa che gli Uffici di Presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite, nella riunione congiunta testé tenutasi, hanno convenuto di procedere all'esame del provvedimento anche nella serata di oggi, fino alle ore 20,30, e dalle ore 22 fino alle ore 2,00, per riprenderlo nella mattinata di domani fino

alle ore 13, invitando conseguentemente il Presidente della Camera a valutare la possibilità di posticipare alla giornata di mercoledì l'avvio della discussione in Assemblea del provvedimento.

Chiede quindi chiarimenti in merito all'emendamento Damiano 1.16.

Sergio Antonio D'ANTONI (PD), con riferimento all'emendamento 1.16, segnala che esso si pone la finalità di evitare abusi in quanto, con l'attuale testo, molte aziende potrebbero mettere in cassa integrazione la forza lavoro senza una reale motivazione al solo fine di poter fruire dell'agevolazione.

Pier Paolo BARETTA (PD) rileva che il testo del Governo non pone limiti alla possibilità per il futuro di mettere in cassa integrazione dei lavoratori al solo fine di fruire dell'agevolazione.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rileva che l'emendamento non consente di fruire dell'agevolazione prevista dall'articolo 1 per coloro che potrebbero andare in cassa integrazione in conseguenza delle crisi aziendali che si verificheranno nei prossimi mesi.

Gianfranco CONTE, *presidente*, rileva che la norma è stata concordata con i sindacati.

Sergio Antonio D'ANTONI (PD) osserva che nel confronto con tra governo e parti sociali vengono, se possibile, concordate le finalità di un intervento legislativo, ma non le sue modalità di attuazione, che sono demandate a Governo e Parlamento.

Raffaele VOLPI (LNP) rileva che comunque l'abuso paventato dai colleghi dell'opposizione potrà essere evitato attraverso il confronto con le parti sociali a livello aziendale.

Sergio Antonio D'ANTONI (PD) rileva che la norma dovrebbe essere modificata nel senso indicato dal collega Volpi.

Gianfranco CONTE, *presidente*, rileva che il testo già prevede il confronto con le parti sociali ai fini dell'individuazione delle modalità attuative della disposizione.

Sergio Antonio D'ANTONI (PD) osserva che il testo dell'articolo 1 fa riferimento unicamente ad un accordo quadro stipulato in sede di Ministero del lavoro tra le parti sociali.

Il Viceministro Giuseppe VEGAS rileva che la disposizione fa in realtà riferimento ad accordi da stipulare per quanto concerne il singolo lavoratore e quindi non si pongono le preoccupazioni sollevate dai deputati D'Antoni e Baretta.

Le Commissioni respingono l'emendamento Damiano 1.16.

Antonio BORGHESI (IdV) illustra il suo emendamento 1.50

Le Commissioni respingono l'emendamento Borghesi 1.50.

Massimo VANNUCCI (PD), nell'illustrare l'emendamento 1.19, rileva che la proposta emendativa intende evitare abusi, impedendo che l'attività di formazione prevista dall'articolo 1 possa includere anche attività di produzione.

Sergio Antonio D'ANTONI (PD) con riferimento all'emendamento 1.19, rileva che il contenuto attuale della disposizione corrisponde a quanto previsto dai contratti di apprendistato, e quindi ad un'autentica forma di somministrazione di lavoro e non ad un percorso di formazione. Esclude peraltro che su questa disposizione possa essere stato alcun consenso dei sindacati. In mancanza di una disponibilità al confronto anche su questa questione minimale, ritiene che la presenza dell'opposizione ai lavori risulti inutile.

Maurizio FUGATTI (LNP), *relatore per la VI Commissione*, ritiene utile il mantenimento della previsione che i lavoratori

oggetto della disposizione dell'articolo 1 possano essere impiegati anche in attività produttive.

Pier Paolo BARETTA (PD) ricorda che il Governo e i relatori si sono fin qui opposti innanzitutto all'ampliamento delle risorse da destinare alla Cassa integrazione in secondo luogo alla modifica proposta dall'emendamento 1.16 che intendeva evitare gli abusi e infine anche alla soppressione della possibilità di impiegare in attività produttive i lavoratori oggetto della disposizione dell'articolo 1, che pure all'evidente finalità di evitare gravi abusi. In questo modo si consente alle imprese di mettere in Cassa integrazione dei lavoratori senza una reale esigenza quindi reimpiegarli in pseudo attività formative che in realtà rappresentano una vera e propria attività produttiva, ponendo l'80 per cento dei costi a carico dello Stato.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Gatti 1.9 e 1.20, nonché Damiano 1.17 e 1.18.

Paola DE MICHELI (PD) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.39, che potrebbe agevolare l'operato degli enti locali, consentendo l'impiego dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità in attività socialmente utili dei comuni. Prospetta peraltro una riformulazione dello stesso emendamento che consenta ai comuni di utilizzare anche i lavoratori che attualmente non hanno accesso agli ammortizzatori sociali.

Le Commissioni respingono l'emendamento De Micheli 1.39.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che gli emendamenti Commercio 1.4, Conto 1.1 e 1.2 sono stati ritirati.

Antonio BORGHESI (IdV) chiede chiarimenti in merito alla riformulazione dell'emendamento Bobba 1.21 proposta dai relatori.

Maurizio FUGATTI (LNP), *relatore per la VI Commissione*, illustra la nuova formulazione dell'emendamento 1.21 Bobba.

Rolando NANNICINI (PD) si associa alla richiesta di chiarimento avanzata dal collega Borghesi, anche al fine di comprendere la scelta operata a favore del Fondo, di cui alla legge n. 485 del 1978 e successive modificazioni.

Gianfranco CONTE, *presidente*, accantona l'emendamento Bobba 1.21, avvertendo quindi che l'emendamento Commercio 1.5 è stato ritirato.

Renato CAMBURSANO (IdV) cofirmatario dell'emendamento Borghesi 1.53, ne illustra il contenuto, auspicandone l'approvazione e sottolineando che tra le finalità della proposta figura quella di indurre i sottoscrittori del condono al pagamento delle somme dovute.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Borghesi 1.53, 1.52, e 1.54, nonché gli emendamenti Quartiani 1.35 e Poli 1.46.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che l'emendamento Commercio 1.6 è stato ritirato.

Le Commissioni respingono l'emendamento Borghesi 1.58.

Antonio BORGHESI (IdV) interviene sul proprio emendamento 1.57, di cui auspica l'approvazione, sottolineando che esso è mirato a inserire nel decreto-legge in esame misure anticrisi a favore di circa tre milioni di lavoratori atipici, non presi in considerazione dal provvedimento in titolo e per i quali si propone un incremento dell'indennità al 30 per cento.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Borghesi 1.57, 1.56 e 1.55.

Chiara MORONI (PdL), *relatore per la V Commissione*, chiarisce il senso della ri-

formulazione proposta dai relatori dell'emendamento Bobba 1.21.

Massimo VANNUCCI (PD) accetta la riformulazione dell'emendamento Bobba 1.21 proposta dai relatori.

Le Commissioni approvano l'emendamento Bobba 1.21 (*nuova formulazione*).

Pier Paolo BARETTA (PD), intervenendo sull'emendamento Damiano 1.61, di cui auspica l'approvazione, lo illustra segnalando che si tratta di una proposta finalizzata ad estendere l'indennità a lavoratori rientranti in requisiti restrittivi e a basso reddito, in modo da scongiurare discriminazioni tra lavoratori e senza prevedere risorse ulteriori.

Cesare MARINI (PD) auspica l'approvazione dell'emendamento Damiano 1.61 ritenendo di non comprendere le ragioni alla base del parere contrario espresso dai relatori e dal Governo.

Lino DUILIO (PD) rileva che l'emendamento Damiano 1.61 meriterebbe il parere favorevole dei relatori e del Governo in una visione costruttiva dei rapporti tra maggioranza e opposizione. Nella situazione attuale sarebbe, a suo avviso, quantomeno auspicabile conoscere le ragioni alla base del parere contrario, in considerazione del fatto che la proposta, a differenza della norma contenuta nel decreto-legge, opererebbe in via sperimentale, non porrebbe problemi di copertura e riguarderebbe lavoratori meritevoli, per i quali non sono previsti istituti di sostegno in caso di crisi.

Il Viceministro Giuseppe VEGAS conferma il parere contrario del Governo sull'emendamento Damiano 1.61.

Massimo VANNUCCI (PD), associandosi alle considerazioni svolte dal collega Duilio, richiama i ripetuti riferimenti del Presidente del Consiglio dei ministri durante le recenti consultazioni europee in merito alla presunta esistenza nel nostro

sistema di ammortizzatori sociali per tutte le categorie di lavoratori. Al riguardo osserva che a differenza di quanto stimato dal Ministro Tremonti, la crisi è ben lungi dall'essere superata ed è invece essenziale assumere iniziative reali a sostegno dei lavoratori, invece di prevedere nei loro riguardi umilianti forme di « elemosina ».

Antonio BORGHESI (IdV) sottoscrive l'emendamento Damiano 1.61, associandosi alle richieste di chiarimento formulate dai colleghi nei riguardi del Governo.

Marco CAUSI (PD) osserva che l'emendamento Damiano 1.61 evidenzia il confine tra interventi di natura congiunturale ed interventi strutturali. Osserva in particolare che la cassa integrazione guadagni rappresenta un punto di riferimento fondamentale per il nostro sistema di *welfare* ma si applica ad un segmento assai ridotto di lavoratori, mentre per la maggior parte di essi non è previsto alcuno strumento di sostegno sociale in caso di difficoltà.

Maino MARCHI (PD) ribadisce l'importanza della proposta emendativa Damiano 1.61 in direzione anticrisi, sottolineando l'opportunità di operare una scelta tra l'adozione di una riforma strutturale in tema di ammortizzatori sociali, che tenga conto dell'evoluzione del nostro mercato del lavoro, oppure di assumere provvedimenti contingenti mirati al problema prioritario della crisi. Auspica pertanto una riconsiderazione del parere contrario espresso dai relatori e dal Governo sull'emendamento Damiano 1.61.

Sergio Antonio D'ANTONI (PD), intervenendo sull'emendamento Damiano 1.61, sottolinea che i lavoratori meno garantiti pagano il prezzo più alto della crisi in atto. Ritiene, pertanto, che l'emendamento in esame proponga una misura di buon senso nei confronti di oltre 300 mila lavoratori.

Ricorda in proposito che la maggioranza ha presentato un emendamento sul precariato della scuola dal quale si po-

trebbe partire per offrire una risposta più ampia a questa tipologia di lavoratori operanti anche in altri settori.

Pier Paolo BARETTA (PD) chiede che, prima di procedere nell'esame delle proposte emendative, il Governo dia una risposta alle questioni poste dal deputato D'Antoni. Chiede altresì ai presidenti dei gruppi di maggioranza se abbiano un'idea su come procedere nei lavori delle Commissioni per le prossime ore.

Lino DUILIO (PD) chiede ai presidenti delle Commissioni di sollecitare il Governo a predisporre una relazione tecnica che dia giustificazione delle coperture previste nel testo.

Rolando NANNICINI (PD), nel ritenere inefficace la legge n. 185 del 2009, chiede ai relatori di riconsiderare il parere contrario espresso sull'emendamento Damiano 1.61, la cui approvazione darebbe un'impronta totalmente diversa al testo in esame.

Renato CAMBURSANO (IdV) sollecita la risposta del Governo sulle questioni poste relativamente all'emendamento Ventucci 21.4 in materia di giochi.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ritiene che il Governo potrà rispondere nel prosieguo dei lavori.

Giulio CALVISI (PD), nell'associarsi alla richiesta del deputato Baretta, sottolinea l'importanza dell'emendamento Damiano 1.61. Osserva che la maggioranza, soprattutto durante la campagna elettorale, ha più volte sostenuto di voler rappresentare gli interessi dei cosiddetti lavoratori flessibili. Chiede pertanto che, in coerenza con quanto più volte declamato, la maggioranza voglia realmente tutelare con provvedimenti efficaci questa categoria di lavoratori. Sottolinea altresì che l'articolo 1 del provvedimento d'urgenza prevede una copertura attraverso un fondo alimentato dal Fondo per le aree sottoutilizzate. Al riguardo, ricorda che queste risorse

sono state integralmente impegnate e che, in base ad un accordo sottoscritto con le regioni nello scorso mese di febbraio, paradossalmente i fondi FAS sono stati destinati per il 75 per cento al Nord e solo per la restante parte al Mezzogiorno. Sollecita pertanto il Governo ad interventi significativi nei confronti delle regioni del Sud.

Gianfranco CONTE, *presidente*, comunica che il Governo ha trasmesso una nota relativa agli effetti dell'emendamento Ventucci 21.4, che pone a disposizioni delle Commissioni (*vedi allegato 4*).

Sospende quindi la seduta fino alle ore 22.

La seduta, sospesa alle 20.30, è ripresa alle 22.10.

Raffaele VOLPI (LNP) ritiene che il decreto-legge contenga misure adeguate ad affrontare nel miglior modo possibile la crisi in atto e che siano pertanto per lo più destituite di fondamento le critiche rivolte al testo dall'opposizione. Per quanto riguarda, in particolare, gli interventi sul mercato del lavoro a tutela dei lavoratori più deboli, fa presente che la precarietà non è uguale in tutti i settori e che, in ogni caso, bisogna apprezzare l'impegno che il Governo sta mettendo nel perseguimento di questo obiettivo: in generale, la sua parte politica esprime apprezzamento per il lavoro del Governo ed esprime una valutazione complessivamente favorevole del provvedimento. Sottolinea infine anche l'impegno della maggioranza a lavorare per il miglioramento del testo, testimoniata dalla richiesta al Presidente della Camera di poter disporre di un maggior tempo per l'esame in Commissione, e la responsabilità dell'opposizione che, pur nella difficoltà del percorso di esame, ha scelto di essere presente questa sera per partecipare ai lavori.

Maurizio LEO (Pdl) si sofferma sulla detassazione degli utili reinvestiti in macchinari prevista dall'articolo 5, osservando che si tratta di una misura già adottata in

passato e dimostratasi efficace per favorire le imprese e per rilanciare l'economia in generale. È stato osservato che dell'agevolazione beneficerebbero soltanto le imprese che realizzano utili, ma correttamente i relatori hanno chiarito che la misura prevede la detassazione degli investimenti in generale, e non degli utili, e che l'intervento non comporta, per il modo in cui è realizzato, un impatto negativo sull'erario. Il provvedimento contiene altresì opportuni e condivisibili meccanismi di agevolazione fiscale per favorire la patrimonializzazione delle imprese. Anche lo scudo fiscale, tanto vituperato dall'opposizione, avrà senza dubbio effetti positivi sull'economia, in quanto i capitali riportati nel Paese verranno giocoforza destinati agli investimenti e quindi contribuiranno alla capitalizzazione delle imprese.

Massimo VANNUCCI (PD), preso atto che il Governo ha consegnato una nota in risposta alle critiche avanzate dalla sua parte politica sugli effetti della norma introdotta con l'approvazione dell'emendamento Ventucci 21.4, osserva che la nota non dissipa i dubbi espressi, che anzi permangono tutti. Riterrebbe pertanto opportuno riaprire la discussione sull'emendamento.

Rolando NANNICINI (PD), con riferimento alla nota del Governo relativa all'emendamento Ventucci 21.4, fa presente che il riferimento all'istituto del ravvedimento operoso appare del tutto fuori luogo atteso che questo è previsto per il contribuente che si sia reso conto tardivamente di non aver pagato l'imposta ed intenda di sua iniziativa rimediare all'errore, laddove l'emendamento 21.4 prevede la riduzione della sanzione per il contribuente il cui inadempimento tributario sia stato accertato dal fisco.

Il Viceministro Giuseppe VEGAS preso atto delle critiche rivolte al testo dell'emendamento Ventucci 21.4, annuncia che il Governo si riserva di approfondire la questione per l'Assemblea.

Andrea ORLANDO (PD) esprimendo soddisfazione per quanto appena dichiarato dal rappresentante del Governo in ordine all'emendamento Ventucci 21.4, chiede comunque di voler chiarire la provenienza del documento informativo sugli effetti della medesima proposta emendativa.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, fa presente che si tratta di un documento elaborato dagli uffici del Governo e depositato dal Viceministro Vegas.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Damiano 1.61, 1.62, 1.22 e 1.23, nonché i subemendamenti Damiano 0.1.63.2 e 0.1.63.1, approvando invece l'emendamento 1.63 dei relatori. Respingono quindi gli emendamenti Damiano 1.24 e 1.25, nonché Bressa 1.40.

Giulio CALVISI (PD) illustra i propri emendamenti 1.42, 1.43 e 1.41, i quali intervengono sulla materia della regolarizzazione dei lavoratori provenienti da Paesi extracomunitari. Al riguardo, segnala di aver presentato sia emendamenti riferiti al testo del decreto-legge sia subemendamenti all'articolo aggiuntivo 1.021 del Governo, sottolineando come la sanatoria della posizione dei lavoratori extracomunitari presenti sul nostro territorio richieda effettivamente un intervento avente carattere di urgenza, anche al fine di evitare un rafforzamento dei flussi di stranieri irregolari verso il nostro Paese dovuti all'attesa di un provvedimento di regolarizzazione. Per questa ragione l'opposizione non ha, quindi, richiesto il ritiro dell'articolo aggiuntivo presentato in materia dal Governo, ma ha sottolineato l'esigenza di apportare correttivi alle disposizioni elaborate dall'esecutivo. In quest'ottica, evidenzia che l'emendamento 1.42 prevede un ampliamento dei potenziali beneficiari della regolarizzazione, estendendola anche ai lavoratori impiegati in attività lavorative diverse dalla collaborazione familiare e dall'assistenza alle persone. La proposta emendativa, peraltro,

prevede requisiti diversi ai fini della regolarizzazione, richiedendo per i collaboratori familiari e le badanti la sussistenza di un rapporto di lavoro da almeno 6 mesi e per gli altri lavoratori la sussistenza di un rapporto di lavoro da almeno 12 mesi. Evidenzia, altresì che l'emendamento 1.41 prevede che la regolarizzazione si applichi ai lavoratori extracomunitari che abbiano presentato domanda in occasione del decreto relativo ai flussi migratori del 30 ottobre 2007 e che, per la limitatezza della quota disponibili, non abbiano potuto ottenere la regolarizzazione. Segnala, infine che l'emendamento 1.43 estende la possibilità di richiedere la regolarizzazione, che in base all'articolo aggiuntivo presentato dal Governo spetta ai soli datori di lavori, anche ai lavoratori stranieri. Si riserva, infine, di intervenire con riferimento ai subemendamenti riferiti all'articolo aggiuntivo 1.021 del Governo volti a ridurre o a sopprimere il limite di reddito ora richiesto per la presentazione della dichiarazione di emersione.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Calvisi 1.42, 1.43 e 1.41, Murer 1.37, Cazzola 1.30, Delfino 1.47, Granata 1.59, Soglia 1.28, Contento 1.49, Marchignoli 1.38 e Delfino 1.48. Approvano invece l'emendamento Bernardo 1.60 respingendo inoltre gli identici emendamenti Stradella 1.7 e Mariani 1.9, Graziano 1.44 e Cazzola 1.29.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Comaroli 1.31 e Lorenzin 1.8 sono stati ritirati.

Le Commissioni respingono l'emendamento Codurelli 1.26.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che i relatori hanno riformulato il loro articolo aggiuntivo 1.021 e che i relativi subemendamenti devono intendersi riferiti alla nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo.

Antonio BORGHESI (IdV) illustra i propri subemendamenti 0.1.021.6 e

0.1.021.7. In particolare, segnala che il subemendamento 0.1.021.6 reca una proposta alternativa presentata dal Governo, intendendo consentire a tutti i lavoratori immigrati, e non solo a quelli impiegati nella assistenza alle famiglie di dichiarare la sussistenza del proprio rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2009 a fronte di un impegno a stipulare un contratto di lavoro a tempo indeterminato o un contratto della durata di almeno un anno riprendendo modalità già utilizzate in precedenti disposizioni di sanatoria. Evidenzia altresì che il subemendamento 0.1.021.7 elimina dal testo dell'articolo aggiuntivo il requisito minimo di reddito per la dichiarazione di emersione, prevedendo anch'esso l'estensione della regolarizzazione a tutte le categorie dei lavoratori. Quanto ai requisiti individuali previsti dalla lettera *d*) comma 3 dell'articolo aggiuntivo ritiene si tratti di una disposizione incongrua, in quanto molto spesso i beneficiari delle prestazioni sono pensionati in età avanzata che hanno redditi inferiori al limite individuato e con altrettanta frequenza sono i figli, o comunque i discendenti, della persona assistita a far fronte alle spese dell'assistenza.

Maurizio FUGATTI (LNP), *relatore per la VI Commissione*, si dichiara contrario a eliminare il requisito reddituale per la dichiarazione di emersione.

Giulio CALVISI (PD), nel rilevare l'opportunità nell'estendere la regolarizzazione a tutte le categorie dei lavoratori, sottoscrive i subemendamenti Galletti 0.1.021.3 e Borghesi 0.1.021.7, che eliminano il requisito reddituale per la presentazione della dichiarazione di emersione, evidenziando altresì come su tale materia intervenga anche il subemendamento Labocetta 0.1.021.1. Invita, pertanto, i relatori ed il Governo a valutare l'opportunità di rivedere i requisiti reddituale ora previsti dall'articolo aggiuntivo 1.021 del Governo, sottolineando, comunque l'inopportunità di equiparare la situazioni dei lavoratori che prestano collaborazione familiare a quella di quanti svolgono attività

di assistenza alla persona. In ogni caso, evidenzia che i requisiti individuati sono troppo elevato, in quanto la media dei redditi pensionati è di circa 13 mila euro annui e quella dei lavoratori dipendenti è di circa 19 mila euro annui. Rileva, peraltro, che l'attuale formulazione della disposizione impedisce ai congiunti di provvedere alla dichiarazione in nome e per conto dell'anziano o dell'inabile assistito, osservando, pertanto, che l'articolo aggiuntivo prevede una misura sostanzialmente indirizzata ai soli cittadini più ricchi e che tale limitazione comporterà un limitato ricorso alla nuova procedura.

Massimo POLLEDRI (LNP) rileva che, se da un lato l'articolo aggiuntivo 1.021 consente la regolarizzazione sia di colf che di badanti, il requisito reddituale è richiesto unicamente per le colf.

Il Viceministro Giuseppe VEGAS rileva che effettivamente la richiesta di un reddito minimo per l'assunzione delle colf risulta coerente con l'impianto complessivo della regolarizzazione

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ritiene peraltro che già la legislazione vigente preveda per i contratti di collaborazione domestica un requisito di reddito minimo.

Antonio BORGHESI (IdV) rileva che le affermazioni fin qui svolte dimostrano una scarsa conoscenza della realtà, nella quale il ruolo di collaborazione domestica e di assistenza si confondono. Inoltre rimane il problema di persone che sono assunte da figli per esigenze dei propri genitori.

Pier Paolo BARETTA (PD) rileva che la distinzione rilevata dal collega Polledri e dal Viceministro Vegas andrebbe meglio precisata nella disposizione.

Gian Luca GALLETTI (UdC) osserva che la disposizione nasce da esigenze di tutela di anziani autosufficienti, che hanno persone addette alla loro assistenza che viene però pagata dai figli per cui non

risulta possibile fare riferimento al reddito della persona anziana ma si dovrebbe fare piuttosto riferimento a quello dei figli.

Renato CAMBURSANO (IdV) invita a distinguere tra le persone addette all'assistenza di anziani non autosufficienti e quelle addette all'assistenza di anziani autosufficienti. Ritiene che per i primi dovrebbe essere richiesta, ai fini della regolarizzazione, la certificazione medica che attesti la condizione di non autosufficienza.

Maino MARCHI (PD) rileva l'esigenza di una riformulazione dell'articolo aggiuntivo 1.021 al fine di distinguere più chiaramente le due tipologie di lavoro domestico. A tale proposito rileva che già oggi esistono tre diversi tipi di contratto ai quali sarebbe opportuno fare riferimento ai fini della riformulazione della proposta emendativa: quello per l'assistenza a persone non autosufficienti, quello per l'assistenza autosufficienti e quello per i lavori più propriamente domestici.

Giulio CALVISI (PD) si associa alla richiesta di riformulazione avanzata dal collega Marchi. In particolare, rileva che dovrebbero essere esentati dal limite di reddito non solo l'assistenza alle persone non autosufficienti, ma anche alle persone autosufficienti.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rileva che già attualmente il redditometro associa la presenza di collaboratori familiari, distinguendoli tra conviventi a tempo pieno e tra non convenuti a tempo parziale ad un determinato livello di reddito.

Antonio BORGHESI (IdV) osserva che in molti casi l'assistenza alle persone anziane, pur autosufficienti, risulta una necessità e non un lusso, tanto che in alcuni casi le famiglie sono costrette anche ad indebitarsi per far fronte a tali spese.

Lino DUILIO (PD) ritiene che la disposizione potrebbe essere riformulata nel

senso di esplicitare meglio l'esclusione dal requisito reddituale per le cosiddette badanti.

Antonio BORGHESI (IdV) rileva che bisognerebbe anche esplicitare che in riferimento ai componenti della famiglia, come oggetto delle prestazioni di lavoro del personale addetto all'assistenza riguardano anche i familiari non conviventi in modo da consentire ai figli di essere a pieno titolo datori di lavoro delle persone addette all'assistenza dei propri genitori.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, accantona i subemendamenti 0.1.021.6, Calvisi 0.1.021.5 e Borghesi 0.1.021.7.

Le Commissioni respingono i subemendamenti Galletti 0.1.021.4 e 0.1.021.3.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che il subemendamento Labocchetta 0.1.021.1 è stato ritirato. Ritiene a questo punto opportuno accantonare l'emendamento 1.021.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono quindi gli articoli aggiuntivi Mantini 1.04, Galletti 1.05, Commercio 1.01 e 1.02, Damiano 1.08, Borghesi 1.018, relativamente alla parte ammissibile e Borghesi 1.017.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che gli identici emendamenti Ventucci 1.03, Marsilio 1.06, Germanà 1.07, Gioacchino Alfano 1.011 sono stati ritirati.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Duilio 1.09 (*nuova formulazione*).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che gli articoli aggiuntivi Di Biagio 1.015 e Pugliese 1.019 sono stati ritirati.

Avverte che le Commissioni passeranno ora ad esaminare le proposte emendative riferite all'articolo 2 precedentemente accantonate.

Franco CECCUZZI (PD) rileva la necessità di apportare una correzione al comma 1-bis dell'emendamento 2.38 dei relatori, precedentemente approvato, il quale, a seguito dell'approvazione del proprio subemendamento 0.2.38.2, appare ora contraddittorio con il dettato del comma 1 del medesimo emendamento 2.38

Gianfranco CONTE, *presidente*, concorda con il rilievo del deputato Ceccuzzi proponendo di porre nuovamente in votazione l'emendamento 2.38 del relatore, riformulandolo nel senso di sopprimere il secondo ed il terzo periodo del comma 1-bis.

Maurizio FUGATTI (LNP), *relatore per la VI Commissione*, accoglie le proposte del Presidente Conte riformulando conseguentemente il proprio emendamento 2.38 nel senso indicato.

Le Commissioni approvano l'emendamento 2.38 (*nuova formulazione*).

Maurizio FUGATTI (LNP), *relatore per la VI Commissione*, con riferimento all'emendamento 2.39 dei relatori, già approvato nella seduta di giovedì, osserva che sarebbe opportuna una diversa formulazione dello stesso, che i relatori non hanno tuttavia ancora individuato: infatti parlare di innalzamento del tasso di interesse in misura superiore « al 5 per cento » di quello originariamente convenuto può dar adito a fraintendimenti in sede interpretativa, non essendo immediatamente chiaro che si fa riferimento ad una frazione di un tasso già espresso in forma di percentuale.

Giancarlo GIORGETTI (LNP), *presidente*, chiede se vi siano proposte di riformulazione che consentano di superare l'ambiguità del testo segnalata dai relatori stessi.

Rolando NANNICINI (PD) propone di parlare di innalzamento del tasso di interesse « di una frazione superiore ad un ventesimo » del tasso originariamente con-

venuto: un ventesimo è infatti equivalente al 5 per cento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, invita il relatore a proporre le correzioni da apportare all'emendamento 2.39 del relatore. Avverte quindi che le Commissioni passeranno ad esaminare le proposte emendative riferite all'articolo 3.

Pier Paolo BARETTA (PD) chiede l'accantonamento degli emendamenti e articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 3.

Giancarlo GIORGETTI (LNP), *presidente*, avverte che gli emendamenti e articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 3 si intendono accantonati. Dichiarò quindi che si procederà all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 4.

Chiara MORONI (PdL), *relatore per la V Commissione*, esprime parere favorevole sugli emendamenti Corsaro 4.27, Mariani 4.10, Berardi 4.13, Del Tenno 4.14, Giocchino Alfano 4.15, sull'articolo aggiuntivo Ceroni 4.08, a condizione che sia riformulato, sugli identici articoli aggiuntivi Labocchetta 4.05 e Pugliese 4.09, Marsilio 4.010, a condizione che sia riformulato nel senso di aggiungere, alla fine del comma 2: « senza dare luogo a recuperi o rimborsi di imposta ». Esprime invece parere contrario su tutti gli altri emendamenti, articoli aggiuntivi e subemendamenti riferiti all'articolo 4. Avverte quindi che i relatori hanno riformulato i propri articoli aggiuntivi 4.016, 4.017 e 4.014.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Strizzolo 4.21 ed approvano l'emendamento Corsaro 4.27.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che gli identici emendamenti Pugliese 4.3, Osvaldo Napoli 4.4, Bitonci 4.19, Soglia 4.26 sono stati ritirati.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Rubinato 4.17, Nardi 4.24, Galletti 4.29 e

Barbato 4.31, nonché l'emendamento Mariani 4.8.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che sono stati ritirati gli identici emendamenti Pugliese 4.1, Osvaldo Napoli 4.2, Bitonci 4.18 e Soglia 4.25.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Rubinato 4.16, Fontanelli 4.23, Barbato 4.30, nonché gli emendamenti e Borghesi 4.32.

Lino DUILIO (PD) invita i relatori a riflettere sul suo emendamento 4.6, che nasce da un rilievo del Comitato per la legislazione.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che è stato ritirato l'emendamento Galletti 4.28, accantonando quindi l'emendamento Duilio 4.6.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Mariani 4.9 ed approvano l'emendamento Mariani 4.10. Respingono gli emendamenti Borghesi 4.33 e 4.34, nonché Mariani 4.7 e 4.11. Approvano quindi gli emendamenti Berardi 4.13, Del Tenno 4.14 e Gioacchino Alfano 4.15.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che l'emendamento Stradella 4.5 è stato ritirato.

Massimo VANNUCCI (PD) chiede ai relatori e al rappresentante del Governo di voler chiarire le ragioni della contrarietà espressa sull'emendamento Mariani 4.12, sul quale, in via informale, sembrava emerso un orientamento favorevole.

Gianfranco CONTE, *presidente*, fa presente che l'orientamento favorevole cui ha fatto riferimento il deputato Vannucci era limitato al comma 4-*bis* ma che, ad un ulteriore approfondimento, si è potuto verificare che già a legislazione vigente è possibile provvedere alla nomina di commissari ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge n. 185 del 2008 e, pertanto, la disposizione, volta ad accelerare la realiz-

zazione di opere pubbliche, sarebbe stata ridondante.

Massimo VANNUCCI (PD) ritiene che le motivazioni evidenziate dal Presidente Conte siano assai deboli, osservando che non appare certo nocivo ribadire espressamente la possibilità di ricorrere a procedure già previste dalla legislazione vigente.

Marco CAUSI (PD) segnala che il contenuto innovativo dell'emendamento Mariani 4.12 consiste nell'applicazione delle procedure di commissariamento già previste con riferimento ad opere aventi rilevanti implicazioni occupazionali e riflessi sociali, sottolineando come tali caratteristiche appaiono particolarmente meritevoli di attenzione nell'attuale situazione di crisi economica.

Alberto FLUVI (PD) con riferimento all'approvazione dell'emendamento Corsaro 4.27, evidenzia che la proposta emendativa si muove in una direzione contraria a quella indicata dall'opposizione, in quanto prevede che l'individuazione degli interventi urgenti per le reti dell'energia avvenga senza l'acquisizione dell'intesa con le regioni interessate.

Gianfranco CONTE, *presidente*, evidenzia che l'emendamento Corsaro 4.27 deve leggersi unitamente all'emendamento Mariani 4.10, che prevede che i Commissari adottino gli atti e i provvedimenti di loro competenza sentiti gli enti locali interessati.

Michele VENTURA (PD) rileva come con sempre maggiore frequenza i provvedimenti legislativi prevedono la nomina di commissari straordinari anche quando il ricorso a tale nomina non appaia strettamente necessario. A tale riguardo, evidenzia come l'attuale legislatura, che nominalmente segna l'affermazione del federalismo, si caratterizzi per una normazione che presenta tratti di centralismo privi di precedenti nel recente passato.

Lino DUILIO (PD) sottolinea la rilevanza della modifica introdotto dall'emendamento Corsaro 4.27, che comprime in modo significativo la sfera di autonomia riconosciuta alle Autonomie regionali, rendendo sostanzialmente illimitati i poteri dei Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4.

Renato CAMBURSANO (IdV) osserva che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Corsaro 4.27, l'articolo 4 è esposto al rischio di una dichiarazione di incostituzionalità, in quanto vengono lese in modo evidente le competenze normative regionali. Ritiene, pertanto, che con l'approvazione della disposizione nell'attuale formulazione non si renda un buon servizio alla politica energetica del nostro Paese e invita, quindi, a svolgere un'ulteriore riflessione sulla modifica apportata.

Le Commissioni respingono gli emendamenti Mariani 4.12 e Duilio 4.22.

Massimo POLLEDRI (LNP) interviene sull'articolo aggiuntivo 4.017 (*nuova formulazione*) dei relatori.

Marco CAUSI (PD) chiede ai relatori le ragioni del parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Ceroni 4.08, che prevede un complesso intervento sul quale, a suo avviso, i relatori dovrebbero riflettere più attentamente.

Antonio BORGHESI (IdV) concorda sull'opportunità di una riflessione ulteriore sulla nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo Ceroni 4.08 e richiede la fissazione di un termine per la presentazione di subemendamenti all'articolo aggiuntivo Ceroni 4.08 (*nuova formulazione*), nonché all'articolo aggiuntivo 4.017 (*nuova formulazione*) dei relatori.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che il termine per la presentazione di subemendamenti all'articolo aggiuntivo Ceroni 4.08 (*nuova formulazione*) ed all'articolo aggiuntivo 4.017 (*nuova formu-*

lazione) dei relatori è fissato alle ore 9.30 di domani. Accantona quindi tali articoli aggiuntivi, avvertendo inoltre che l'articolo aggiuntivo Guido Dussin 4.012 è stato ritirato.

Le Commissioni approvano gli identici articoli aggiuntivi Labocchetta 4.05 e Pugliese 4.09.

Giuseppe FALLICA (PdL) illustra il subemendamento Minardo 0.4.016.2, di cui è cofirmatario.

Michele VENTURA (PD) si associa al deputato Fallica nel chiedere ai relatori di rivedere il parere sui subemendamenti riferiti al loro articolo aggiuntivo 4.016.

Maurizio FUGATTI (LNP), *relatore per la VI Commissione*, rivedendo il parere precedentemente espresso, esprime parere favorevole sul subemendamento Marinello 0.4.16.1, il quale assorbe gli analoghi subemendamenti Gibiino 0.4.016.2, Causi 0.4.016.3 e 0.4.016.4

Le Commissioni approvano quindi il subemendamento Marinello 0.4.16.1, risultando quindi assorbiti gli analoghi subemendamenti Gibiino 0.4.016.2, Causi 0.4.016.3 e 0.4.016.4, ed approvano l'articolo aggiuntivo 4.016 (*nuova formulazione*) dei relatori come modificato dal subemendamento approvato.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Ventucci 4.07 è stato ritirato.

Marco MARSILIO (PdL) accoglie la riformulazione del proprio articolo aggiuntivo 4.010 proposta dai relatori.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Marsilio 4.010 (*nuova formulazione*).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Girlanda 4.013 è stato ritirato.

Marco CAUSI (PD) illustra il suo articolo aggiuntivo 4.011. Le opposizioni ritengono che le politiche del Governo di contrasto alla crisi in atto siano eccessivamente prudenti e misurate. L'emendamento in esame segue l'esempio della legislazione francese, il cui Governo è stato più coraggioso ed ha previsto un fondo per il finanziamento di progetti industriali e di ricerca applicata e quindi per lo sviluppo della tecnologia del futuro.

Chiara MORONI (PdL), *relatore per la V Commissione*, conferma il parere contrario dei relatori sull'articolo aggiuntivo Causi 4.011.

Andrea LULLI (PD) ritiene che l'articolo aggiuntivo Causi 4.011 dovrebbe essere valutato dai relatori con più attenzione perché tende a favorire gli investimenti che saranno preziosi nella fase di ripresa successiva alla crisi. Si tratta di uno strumento agile che incentiva e premia le piccole imprese che hanno progetti importanti per il futuro. Fa presente che il Governo non ha previsto fino ad oggi nessun vero intervento strutturale a sostegno dell'apparato industriale del Paese ed in particolare delle piccole imprese.

Il Viceministro Giuseppe VEGAS conferma la valutazione negativa già espressa in riferimento all'articolo aggiuntivo Causi 4.011, rilevando come il meccanismo individuato dalla proposta sia analogo. Ritiene, altresì, assolutamente non condivisibile la modalità di copertura degli oneri prevista, con particolare riferimento alla lettera *d*) del comma 5, che prevede il ricorso all'immissione di titoli del debito pubblico.

Le Commissioni, respingono l'articolo aggiuntivo Causi 4.011.

Maurizio FUGATTI (LNP), *relatore per la VI Commissione*, esprime parere contrario sull'emendamento Duilio 4.6, precedentemente accantonato.

Le Commissioni respingono l'emendamento Duilio 4.6.

Sergio Antonio D'ANTONI (PD), intervenendo per dichiarazione di voto sull'articolo aggiuntivo 4.014 (*nuova formulazione*) dei relatori, esprime apprezzamento per l'introduzione di una disposizione volta a garantire il vincolo di destinazione delle risorse derivanti dal Fondo per le Aree sottoutilizzate nella misura dell'85 per cento a favore del Mezzogiorno, auspicando che il vincolo di destinazione venga rispettato anche in occasione dell'assegnazione di risorse più cospicue.

Le Commissioni approvano quindi l'articolo aggiuntivo 4.014 (*nuova formulazione*) dei relatori.

Massimo POLLEDRI (LNP), con riferimento all'articolo aggiuntivo 4.017 (*nuova formulazione*) dei relatori, rileva l'opportunità di prevedere che i beni a destinazione agricola siano non solo ceduti in affitto ai giovani coltivatori, ma possano anche essere oggetto di vendita.

Antonio BORGHESI (IdV), con riferimento alla nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo 4.017, rileva come sussista una contraddizione tra la previsione del comma 7, che ipotizza l'alienazione dei terreni ceduti in affitto, e quella del successivo comma 8, che reca una clausola di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ricorda, in relazione ai profili di criticità evidenziati dal collega Borghesi, che l'esame dell'articolo aggiuntivo 4.017 (*nuova formulazione*) dei relatori è accantonato.

Andrea LULLI (PD) rileva che l'atteggiamento impositivo nei confronti delle autonomie locali, attraverso la nomina di commissari, rischia solo di complicare le cose e ingessare ulteriormente il sistema.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che si passerà all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 6.

Pier Paolo BARETTA (PD) chiede perché non si proceda all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 5.

Gianfranco CONTE, *presidente*, rileva che i relatori stanno ancora compiendo alcuni approfondimenti relativamente all'articolo 5.

Maurizio FUGATTI (LNP), *relatore per la VI Commissione*, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Savino 6.01, a condizione che sia riformulato; esprime invece parere contrario su tutti gli altri emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 6.

Elvira SAVINO (Pdl) accoglie la proposta di riformulazione del proprio articolo aggiuntivo 6.01.

Alberto FLUVI (PD) chiede chiarimenti in merito all'ammissibilità dell'articolo aggiuntivo Savino 6.01.

Le Commissioni respingono l'emendamento Galletti 6.1.

Gianfranco CONTE, *presidente*, fa presente al deputato Fluvi che l'emendamento Savino 6.01 riguarda il sostegno ad una categoria di imprese particolarmente colpite dall'attuale crisi economica ed attiene pertanto a materia oggetto del decreto-legge. Avverte che l'emendamento Della Vedova 6.2 è stato ritirato.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Savino 6.01 (*nuova formulazione*).

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che gli articoli aggiuntivi Corsaro 6.03, relativamente alla parte ammissibile, e Forcolin 6.05 sono stati ritirati.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Froner 6.06.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Marsilio 6.07 è stato ritirato.

Maurizio FUGATTI (LNP), *relatore per la VI Commissione*, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 7.

Alberto FLUVI (PD) illustra il suo emendamento 7.3, rilevando lo stesso intende porre rimedio al peggioramento delle condizioni per la svalutazione dei crediti da parte delle banche prevista dal decreto-legge n. 112 del 2008.

Le Commissioni respingono l'emendamento Fluvi 7.3.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che l'emendamento Contente 7.1 è stato ritirato.

Massimo VANNUCCI (PD) ricorda che all'ultima assemblea ABI il ministro Tremonti ha richiesto una moratoria sul credito alle piccole e medie imprese. Rileva che il suo emendamento 7.2 intende avanzare una prima proposta al riguardo. Per questo invita i relatori e il rappresentante del Governo a compiere un'ulteriore approfondimento.

Paola DE MICHELI (PD) illustra il suo emendamento 7.4, rilevando che se la conseguenza dell'incentivo alla patrimonializzazione dell'impresa proposto dall'emendamento 5.111 del relatore rischia di essere privo di effetti sostanziali, la misura contenuta nell'emendamento 7.4 consente di dare un sollievo concreto alle imprese specie quelle piccole e medie che maggiormente soffrono per la stretta creditizia e per il ritardo dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni. Invita pertanto i relatori e i rappresentanti del Governo a compiere un ulteriore approfondimento accantonando l'emendamento.

Renato CAMBURSANO (IdV) sottoscrive l'emendamento De Micheli 7.4. Sottolinea la necessità di prevedere interventi a favore delle piccole imprese, che risentono fortemente della crisi e che rischiano in molti casi di chiudere per non riaprire.

Maurizio FUGATTI (LNP), *relatore per la VI Commissione*, conferma il parere contrario dei relatori sugli emendamenti Vannucci 7.2 e De Micheli 7.4.

Marco CAUSI (PD), intervenendo sull'emendamento Vannucci 7.2, dichiara che la sua parte politica riconosce che, sui sistemi di garanzia per le piccole imprese, la maggioranza e il Governo hanno fatto qualcosa. Tuttavia, a parte che a sei mesi di distanza l'intervento rimane ancora inattuato, si tratta comunque di un intervento insufficiente. L'emendamento Vannucci 7.2 propone un nuovo e più efficiente sistema di garanzia dei debiti delle piccole imprese: si tratta di un intervento concreto sul quale invita la maggioranza e il Governo a riflettere.

Andrea LULLI (PD) ricorda che il ministro Tremonti parla oggi di moratoria per i debiti delle piccole imprese ma l'opposizione da almeno dieci mesi chiede al Governo un intervento su questo punto. Il ministro, nelle dichiarazioni alla stampa, dà per fatta questa moratoria, suscitando nei piccoli imprenditori un'aspettativa destinata a venire delusa alla prova dei fatti in quanto la moratoria non esiste. Fa presente che in questo modo si mina la fiducia nelle istituzioni e si arreca quindi un gravissimo danno al Paese.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Vannucci 7.2 e De Micheli 7.4

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Del Tenno 7.01 è stato ritirato.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Baretta 7.02.

Maurizio FUGATTI (LNP), *relatore per la VI Commissione*, esprime parere favorevole sull'emendamento Vannucci 8.3, a condizione che sia riformulato, esprimendo invece parere contrario su tutti gli altri emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 8.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che gli emendamenti Commercio 8.2 ed 8.1 e l'articolo aggiuntivo Ventucci 8.01 sono stati ritirati.

Antonio BORGHESI (IdV) illustra il suo emendamento 8.5.

Le Commissioni respingono l'emendamento Borghesi 8.5.

Massimo VANNUCCI (PD) accoglie la proposta di riformulazione del proprio emendamento 8.3.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento Vannucci 8.3 (*nuova formulazione*) e respingono l'emendamento Baretta 8.4 nonché gli articoli aggiuntivi Servodio 8.02, Baretta 8.03 e Cenni 8.04.

Gianfranco CONTE, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame alla seduta da convocare alle 9.30 di domani.

La seduta termina alle 1.15 di martedì 21 luglio 2009.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 204 di venerdì 17 luglio 2009, apportare le seguenti medicazioni:

a pagina 17, prima colonna, terza riga, le parole « n. 80 del 6 aprile » sono sostituite dalle seguenti: « n. 81 del 7 aprile »;

a pagina 21, seconda colonna, quindicesima riga, dopo le parole « 21.7 » sono aggiunte le seguenti: « (*Nuova formulazione*) ».

ALLEGATO 1

DL 78/09: Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali (C. 2561 Governo).**NUOVE FORMULAZIONI E NUOVI EMENDAMENTI DEI RELATORI
E RELATIVI SUBEMENDAMENTI NON VOTATI**

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis..

(Misure per la semplificazione in materia di contratti pubblici).

1. Al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 70, comma 11, lettera b), dopo le parole: « a presentare offerte » sono inserite le seguenti: « ovvero non inferiore a quarantacinque giorni se l'offerta ha per oggetto anche il progetto definitivo, decorrente dalla medesima data. Tale previsione non si applica nel caso di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c);

b) all'articolo 70, comma 11, lettera c), e l'ultimo periodo è soppresso;

c) all'articolo 86, il comma 5 è soppresso;

d) all'articolo 87, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Quando un'offerta appaia anormalmente bassa, la stazione appaltante richiede all'offerente le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara, nonché, in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, relative agli altri elementi di valutazione dell'offerta,

procedendo ai sensi dell'articolo 88. All'esclusione può provvedersi solo all'esito dell'ulteriore verifica, in contraddittorio. »;

e) all'articolo 87, comma 2, le parole: « di cui all'articolo 86, comma 5 e di cui all'articolo 87, comma 1 » sono soppresse;

f) all'articolo 88, il comma 1, è sostituito dal seguente:

« 1. La stazione appaltante richiede, per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle giustificazioni. »;

g) all'articolo 88, dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:

« 1-bis. La stazione appaltante, se del caso mediante una commissione costituita secondo i criteri fissati dal regolamento di cui all'articolo 5, esamina le giustificazioni prodotte; ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, richiede per iscritto all'offerente le precisazioni ritenute pertinenti. »;

h) all'articolo 88, comma 2, le parole: « dieci giorni » sono sostituite dalle seguenti: « cinque giorni » e la parola: « giustificazioni » è sostituita dalla seguente: « precisazioni »;

i) all'articolo 88, il comma 3 è sostituito dal seguente comma:

« 3. La stazione appaltante, ovvero la commissione di cui al comma 1-bis, ove

costituita, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite. »;

j) all'articolo 88, comma 4, le parole: « cinque giorni » sono sostituite dalle seguenti: « tre giorni »;

l) all'articolo 88, comma 7, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « In alternativa, la stazione appaltante, purché si sia riservata tale facoltà nel bando di gara, nell'avviso di gara o nella lettera di invito, può procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto ai commi da 1 a 5. »; e al secondo periodo, le parole: « dichiara l'aggiudicazione » sono sostituite dalle seguenti: « procede, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12, all'aggiudicazione »;

m) all'articolo 122, comma 9, le parole: « l'articolo 86, comma 5 » sono sostituite dalle seguenti: « l'articolo 87, comma 1 »;

n) all'articolo 124, comma 8, le parole: « l'articolo 86, comma 5 » sono sostituite dalle seguenti: « l'articolo 87, comma 1 »;

o) all'articolo 165, comma 4, al terzo periodo, le parole: « novanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « sessanta giorni » e al quarto periodo le parole: « sessanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « quarantacinque giorni »;

p) all'articolo 166, comma 3, secondo periodo, le parole: « novanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « sessanta giorni »;

q) all'articolo 166, comma 4, secondo periodo, le parole: « novanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « sessanta giorni ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere da a) a n), si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di

bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera o), si applicano ai progetti preliminari non ancora rimessi dai soggetti aggiudicatori al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera p), si applicano ai progetti definitivi non ancora ricevuti dalle pubbliche amministrazioni competenti e dai gestori di opere interferenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera q), si applicano alle conferenze di servizi non ancora concluse alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. 08. (Nuova formulazione) Ceroni.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

ART. 4-bis.

(Affitto di beni agricoli di proprietà dello Stato e degli enti pubblici).

1. Al fine di favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo dell'imprenditorialità agricola giovanile anche attraverso interventi di ricomposizione fondiaria, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, individua i beni liberi di proprietà dello Stato a destinazione agricola non utilizzabili per altri fini istituzionali, che possono essere ceduti in affitto ai sensi del presente articolo. L'individuazione del bene ai sensi del presente comma ne determina il trasferimento del bene al patrimonio disponibile dello Stato.

2. L'Agenzia del demanio cede in affitto i beni di cui al comma 1 a giovani imprenditori agricoli sulla base degli indirizzi adottati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Ai contratti di affitto di cui al comma 2 del presente articolo si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 5-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

4. I giovani imprenditori agricoli assegnatari di beni ai sensi del comma 2 del presente articolo possono accedere ai benefici di cui al capo III del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni.

5. Gli enti pubblici statali possono procedere all'affitto di beni a destinazione agricola di cui siano proprietari con le modalità di cui al presente articolo, previa autorizzazione dell'amministrazione vigilante. I relativi proventi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad integrazione delle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni.

6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono impiegare con le modalità di cui al presente articolo i beni di loro proprietà aventi destinazione agricola.

7. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali presenta annualmente alle Camere una relazione sull'attuazione della presente legge delle disposizioni di cui al presente articolo.

8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggior oneri a carico della finanza pubblica.

4. 0. 17. (Nuova formulazione) I Relatori.

ART. 5.

Alla lettera a) sopprimere la parola: esclusivamente e aggiungere, in fine, le

parole: o riportate a nuovo secondo disposizioni di legge.

0. 5. 111. 6. Vannucci.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 5. 111 DEI RELATORI

Alla lettera a), sostituire le parole: esclusivamente in sede di con le seguenti: a partire dal.

0. 5. 111. 4. Fluvi, Baretta, Bersani, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Ceccuzzi, Cesario, D'Antoni, De Micheli, Duilio, Fogliardi, Gasbarra, Genovese, Losacco, Marchi, Marchignoli, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Pizzetti, Rubinato, Sposetti, Strizzolo, Vannucci, Ventura.

Alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: Qualora l'imposta sul reddito dovuta per il periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti sia incapiante rispetto alla detassazione relativa all'agevolazione di cui al presente comma, tale esclusione, totale o parziale, si può compensare con una detrazione relativa ai cinque anni fiscali successivi.

0. 5. 111. 1. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

alla lettera a), aggiungere il seguente periodo: L'agevolazione è fruibile anche nel caso in cui non sia dovuto alcun versamento di imposta.

0. 5. 111. 7. Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

« 1-bis. Per investimento si intende la realizzazione nel territorio dello Stato di nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione,

l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali nuovi, materiali ed immateriali, anche mediante contratti di locazione finanziaria. Sono esclusi gli investimenti immobiliari ed i veicoli stradali a motore. Per veicoli stradali a motore si intendono tutti i veicoli a motore ed i motocicli, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa complessiva autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto, le autovetture.

0. 5. 111. 11. Zeller, Brugger.

Sostituire la lettera b) con la seguente:

b) aggiungere, in fine, i seguenti commi:

3-bis. Per aumenti di capitale di società di capitali o di persone di importo fino a 500.000 euro perfezionati da persone fisiche mediante conferimenti ai sensi degli articoli 2342 e 2464 del codice civile entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si presume un rendimento del 3 per cento annuo che viene escluso da imposizione fiscale per il periodo di imposta in corso alla data di perfezionamento dell'aumento di capitale e per i quattro periodi di imposta successivi.

3-ter. Il divieto di cui al terzo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 244 dicembre 1974, n. 727, non si applica ai crediti inerenti le operazioni di cui al comma 45, lettera c) dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le modalità per la cessione dei crediti, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 69 del Regio decreto del 18 novembre 1923, n. 2440. Le predette cessioni ed i relativi mandati e ordini di pagamento, nonché le quietanze sono soggetti alle

disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

0. 5. 111. 3. Bitonci.

Alla lettera b), sostituire le parole: il seguente comma con le seguenti: i seguenti commi ed aggiungere in fine le seguenti parole:

3-ter. La società che nei primi cinque periodi d'imposta dall'effettuazione dell'operazione di cui al comma 3-bis riduce il proprio capitale sociale, per ragioni diverse dalle perdite di esercizio, e fino a concorrenza degli incrementi di cui al comma 3-bis, decade dall'agevolazione. Nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui si verifica la decadenza di cui al presente comma, la società è tenuta a liquidare e versare l'imposta sul reddito delle società dovute sul maggior reddito, relativo anche ai periodi di imposta precedenti, determinato senza tenere conto dell'agevolazione fiscale di cui al comma 3-bis.

0. 5. 111. 2. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Alla lettera b), dopo la parola: perfezionati inserire: direttamente o indirettamente.

0. 5. 111. 5. Fluvi, Beretta, Bersani, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Ceccuzzi, Cesario, D'Antoni, De Michelis, Duilio, Fogliardi, Gasbarra, Genovese, Graziano, Losacco, Marchi, Marchignoli, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Pizzetti, Rubinato, Sposetti, Strizzolo, Vannucci, Ventura.

Alla lettera b) aggiungere in fine, il seguente periodo: Tali conferimenti potranno essere utilizzabili per eventuali coperture di perdite e non dovranno derivare da riduzioni di capitale sociale effettuate negli ultimi tre esercizi.

0. 5. 111. 8. Bitonci, Forcolin, Comaroli, Simonetti, Bragantini, D'Amico, Polledri.

Dopo lettera b) aggiungere la seguente: b-bis) aggiungere, in fine, il seguente comma: 3-ter. Resta inteso che le eventuali perdite derivanti dalla fruizione dell'agevolazione di cui al presente articolo sono computate in diminuzione del reddito dei periodi di imposta successivi, ai sensi dell'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

0. 5. 111. 9. Forcolin, Bitonci, Comaroli, Simonetti, Bragantini, D'Amico, Polledri.

Dopo la lettera b), aggiungere la seguente: b-bis) aggiungere in fine il seguente comma: « 3-ter. È escluso dall'imposizione il 50 per cento degli investimenti per attività economiche comprese nella divisione 95.12 della tabella ATECO alle aziende in possesso da almeno tre anni di certificazione ISO 14001 o EMAS di cui al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 16 novembre 2007.

Conseguentemente all'articolo 22, comma 2, sostituire le parole: 800 milioni di euro con le seguenti: 600 milioni di euro.

0. 5. 111. 10. Polledri.

All'articolo 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: « L'agevolazione di cui al presente comma può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti »;

b) aggiungere, in fine, il seguente comma: « 3-bis Per aumenti di capitale di società di capitali o di persone di importo fino a 500.000 euro perfezionati da persone fisiche mediante conferimenti ai sensi degli articoli 2342 e 2464 del codice civile entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del pre-

sente decreto si presume un rendimento del 3 per cento annuo che viene escluso da imposizione fiscale per il periodo di imposta in corso alla data di perfezionamento dell'aumento di capitale e per i quattro periodi di imposta successivi ».

c) alla rubrica, sostituire le parole: « utili reinvestiti » con la seguente: « investimenti ».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. Al primo comma dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, dopo il numero 7) è inserito il seguente:

« 7-bis) richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, ad autorità ed enti, notizie, dati, documenti e informazioni di natura creditizia, finanziaria ed assicurativa, relativi alle attività di controllo e di vigilanza svolte dagli stessi, anche in deroga a specifiche disposizioni di legge ».

8-ter. Al secondo comma dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 7) è aggiunto il seguente:

« 7-bis) richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, ad autorità ed enti, notizie, dati, documenti e informazioni di natura creditizia, finanziaria ed assicurativa, relativi alle attività di controllo e di vigilanza svolte dagli stessi, anche in deroga a specifiche disposizioni di legge ».

5. 111. I Relatori.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: « 3-bis. L'incentivo di cui ai commi 1 e 2

è revocato se i beni oggetto degli investimenti sono ceduti a soggetti aventi stabile organizzazione in paesi non aderenti allo spazio economico europeo ».

5. 31. (nuova formulazione) Forcolin.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Il maggior gettito derivante dalle disposizioni del presente articolo è destinato alla riduzione del debito pubblico.

0. 14. 7. 6. Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, sostituire parole: « le disposizioni del presente articolo si applicano previo parere » con le seguenti: « l'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata alla preventiva autorizzazione ».

b) sopprimere il comma 5.

0. 14. 7. 1. Baretta, Fluvi, Bersani, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Ceccuzzi, Cesario, D'Antoni, De Micheli, Duilio, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchi, Marchignoli, Marini, Misiani, Nannicini, Orlando, Pizzetti, Rubinato, Sposetti, Strizzolo, Vannucci, Ventura.

Al comma 4, sostituire parole le disposizioni del presente articolo si applicano previo parere con le seguenti: l'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata alla preventiva autorizzazione.

0. 14. 7. 2. Fluvi, Carella, Causi, Ceccuzzi, Cesario, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo.

Al comma 4, dopo le parole: si applicano previo parere *aggiungere le seguenti:* favorevole.

***0. 14. 7. 4.** Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 4, dopo le parole: previo parere *aggiungere le seguenti:* favorevole.

***0. 14. 7. 5.** Fluvi, Baretta.

Al comma 4, dopo le parole: delle finanze, su conforme parere *aggiungere le seguenti:* favorevole.

0. 14. 7. 3. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

ART. 14.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 14.

1. Per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le plusvalenze iscritte in bilancio derivanti dalla valutazione ai corsi di fine esercizio delle disponibilità in metalli preziosi per uso non industriale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, anche se depositate presso terzi o risultanti da conti bancari disponibili, escluse quelle conferite in adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza alle Comunità europee e quelle necessarie a salvaguardare l'indipendenza finanziaria e istituzionale della Banca d'Italia ai sensi del comma 4, sono assoggettate a tassazione separatamente dall'imponibile complessivo mediante applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive, con l'aliquota del 6 per cento, entro l'importo massimo di euro 300 milioni.

2. L'imposta sostitutiva, commisurata ai dati risultanti dal bilancio relativo al pe-

riodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, è versata, a titolo di acconto, entro il termine di scadenza del secondo acconto delle imposte sui redditi relative al periodo in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Il saldo è versato entro il termine del versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute per il medesimo periodo di imposta.

3. Nel caso di cessione, in tutto o in parte, delle disponibilità di cui al comma 1, nei tre periodi di imposta successivi, la plusvalenza realizzata, aumentata dell'importo della plusvalenza, corrispondente alle disponibilità cedute, assoggettata all'imposta sostitutiva ai sensi del comma 1, concorre all'imponibile complessivo delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. L'imposta sostitutiva versata in relazione alla predetta plusvalenza è scomputata dalle imposte sui redditi ai sensi degli articoli 22 e 79 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917, del 1986.

4. L'imposta sostitutiva non è deducibile ai fini della determinazione del reddito e: non può essere imputata a stato patrimoniale. Per l'accertamento, la liquidazione, la riscossione e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. Le disposizioni del presente articolo sono in deroga ad ogni altra disposizione di legge ed entrano in vigore a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con riferimento alle disponibilità auree della Banca d'Italia, fermo quanto previsto al comma 1, le disposizioni del presente articolo si applicano previo parere della Banca centrale europea e comunque nella misura idonea a garantire

l'indipendenza istituzionale e finanziaria della Banca centrale; la predetta misura è stabilita con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, su conforme parere della Banca d'Italia.

5. Nel caso in cui a seguito delle procedure previste dal comma 4, le maggiori entrate previste dal presente articolo siano inferiori al gettito stimato in 300 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante la riduzione di pari importo degli stanziamenti relativi alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, modulate sulle singole voci in proporzione alle disponibilità esistenti alla data del 30 novembre 2009 ovvero anche attraverso l'adozione di ulteriori misure ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

14. 7. I Relatori.

Al comma 2, aggiungere, infine, il seguente periodo: Con intesa da stipularsi, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, a valere sulle risorse del Fondo di cui al presente comma, sono definiti gli importi, in misura non inferiore a 50 milioni di euro, da destinare a programmi dedicati alle cure palliative, ivi comprese quelle relative alle patologie degenerative neurologiche croniche invalidanti.

22. 24. (nuova formulazione) Polledri, Bernardo, Laura Molteni.

ALLEGATO 2

DL 78/09: Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali (C. 2561 Governo)**DOCUMENTAZIONE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
RIFERITA ALL'ARTICOLO 5**

In relazione alla richiesta di chiarimenti circa l'applicazione dell'articolo 5 del decreto legge in oggetto appare opportuno premettere alcune osservazioni relativamente al significato della classificazione Ateco.

La classificazione delle attività economiche (Ateco 2007), in vigore dal primo gennaio 2008, è la versione nazionale della classificazione europea Nace Rev. 2, pubblicata sull'*Official Journal* il 30 dicembre 2006. L'Ateco 2007 contiene un dettaglio maggiore, rispetto alla versione europea, per essere applicata più agevolmente alla realtà italiana. Questa integrazione è stata effettuata tramite un Comitato, coordinato dall'Istat, composto da rappresentanti dei principali Enti pubblici e delle associazioni di categoria.

L'Istat, come gli altri Istituti di Statistica europei, cura l'applicazione della classificazione nell'ambito statistico ossia per la produzione di dati che con la nuova classificazione siano comparabili a livello europeo e internazionale.

La classificazione delle attività economiche è costituita da una struttura e da nota esplicative di inclusione ed esclusione che mirano a chiarire il contenuto della singola sezioni. È una classificazione delle attività e non dei prodotti o dalle professioni. In presenza di naturali cambiamenti nelle attività economiche è possibile che una classificazione non elenchi puntualmente tutte le attività esistenti o che si verranno a creare fino alla prossima re-

visione. In questo senso le note assumono il significato di esemplificazione della tipologia di attività contenuta nelle singole voci della classificazione.

Con riferimento al quesito specifico relativo ai macchinari impiegati nella lavorazione del marmo, del legno e del vetro, si precisa che, in base alla descrizione del gruppo 28.4 « Fabbricazione di macchine per la formatura dei metodi e di altre macchine utensili », questo gruppo « include la fabbricazione di macchine per la formatura dei metalli e di macchine utensili, per esempio macchine utensili per la lavorazione dei metalli e di altri materiali (legno, osso, pietra, gomma indurita plastiche dure, vetro lavorato a freddo) incluse quelle che utilizzano raggi *laser*, onde ad ultrasuoni, arco a plasma, impulsi magnetici eccetera ».

Si può quindi asserire che i macchinari sopra citati rientrano nella divisione 28.

In particolare, per quanto riguarda le macchine Impiegate nella lavorazione del marmo, la classe 28.92 include la « Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere (incluse parti e accessori) ».

Volendo fornire un'indicazione più generale relativamente alla divisione 28, si suggerisce di fare riferimento a un concetto più ampio quale « macchinari ed apparecchiature », piuttosto che a quello più limitato di « macchine utensili ». La divisione 28 viene infatti così descritta: « Questa divisione include la fabbricazione di macchinari ed apparecchiature com-

prese le rispettive parti meccaniche che intervengono meccanicamente o termicamente sui materiali o sui processi di lavorazione. Questa divisione include apparecchi fissi e mobili o portatili a prescindere dal fatto che siano stati progettati per uso industriale, per l'edilizia e l'ingegneria civile, per uso agricolo o domestico ».

Per quanto riguarda, infine, l'apertura di un canale di collegamento tra l'Agenzia delle Entrate e l'Istat, richiesto nella nota inviata da codesta Agenzia, manifestando al piena disponibilità di questo istituto si richiede un incontro al fine di definire la tipologia e le modalità dei chiarimenti tecnici richiesti all'Istat.

ALLEGATO 3

DL 78/09: Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali (C. 2561 Governo)**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI APPROVATI**

ART. 1.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« 4-bis. Il comma 511 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente: 511. Nell'ambito delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come modificato dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per le finalità di cui alla legge 14 febbraio 1987, n. 40, è autorizzata la spesa di 13 milioni di euro, a partire dall'anno 2009, fermo restando per l'anno 2009 il limite dell'ammontare complessivo dei pagamenti a carico del predetto fondo come stabilito dall'articolo 2, comma 36, ultimo periodo, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, e successive modificazioni. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con decreto da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, definisce modalità, termini e condizioni per il finanziamento degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 febbraio 1987, n. 40, come modificato con provvedimento di cui all'articolo 20-bis, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 2006, n. 51. »

1. 21 (nuova formulazione) Bobba.

All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, dopo le parole: « In caso di cassa integrazione in deroga, »,

aggiungere le seguenti: « o di sospensione ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, »;

b) sostituire il comma 8 con il seguente:

« 8. In via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, al lavoratore già percettore del trattamento di cassa integrazione ordinaria e straordinaria, nel caso in cui ne faccia richiesta per intraprendere una attività di lavoro autonomo, per avviare una attività autoimprenditoriale o una micro impresa o per associarsi in cooperativa in conformità alla normativa vigente, è liquidato il relativo trattamento per un numero di mensilità pari a quelle deliberate e non ancora percepite. In caso di cassa integrazione guadagni per crisi aziendale a seguito di cessazione totale o parziale dell'impresa, di procedura concorsuale o comunque nei casi in cui il lavoratore sospeso sia stato dichiarato in esubero strutturale, al lavoratore è liquidato altresì, nel caso in cui il medesimo soggetto rientri nelle previsioni di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, il trattamento di mobilità per dodici mesi al massimo. In ogni caso, il lavoratore, successivamente all'ammissione al beneficio e prima dell'erogazione del medesimo, deve dimettersi dall'impresa di appartenenza. Le somme corrisposte sono cumulabili con il beneficio di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni. ».

1. 63. I Relatori.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Al fine di rendere efficiente e flessibile l'utilizzo delle complessive risorse destinate ad interventi relativi agli ammortizzatori sociali per l'anno 2009, l'ulteriore somma di 100 milioni di euro di cui all'articolo 19, comma 2-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, può essere, in via alternativa a quanto previsto dallo stesso comma 2-bis, destinata in tutto o in parte, previo specifico versamento all'entrata del bilancio dello Stato, ad incrementare per l'anno 2009 le risorse del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

1. 60. Bernardo.

Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:

ART. 1-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di ammortizzatori per i settori non coperti dalla Cassa integrazione guadagni).

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, possono essere eccezionalmente emanate norme in deroga a singole disposizioni dei regolamenti previsti dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 27 novembre 1997, n. 477.

1. 09. *(nuova formulazione)* Duilio.

ART. 2.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. A decorrere dal 1° gennaio 2010, al fine di recepire le disposizioni contenute

nella direttiva 2007/64/CE sui servizi di pagamento nel mercato interno, la data di valuta e di disponibilità riconosciuta al beneficiario di bonifici, di assegni circolari e di assegni bancari non può mai superare, rispettivamente uno, uno e tre giorni successivi alla data del versamento. È nulla ogni pattuizione contraria. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. A decorrere dal 10 novembre 2009, il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante un'operazione di bonifico assicura che dal momento della ricezione dell'ordine l'importo dell'operazione venga accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario entro la fine della giornata operativa successiva. Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario applica quale data di valuta quella in cui l'importo è accreditato sul proprio conto e rende subito disponibile l'importo dell'operazione al beneficiario.

2. 38. *(nuova formulazione)* I Relatori.

ART. 4.

Al comma 1, dopo le parole: sentito il Ministro per la semplificazione normativa sopprimere le seguenti: e d'intesa con le regioni e le province autonome interessate.

4. 27. Corsaro.

Al comma 3, dopo le parole: Ciascun Commissario inserire le seguenti: , sentiti gli enti locali interessati,

4. 10. Mariani, Braga, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola, Zamparutti.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« 4-bis. All'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, al comma 1, dopo le parole: « nonché dell'amministrazione della giustizia » sono inserite le seguenti: « e dell'amministrazione finanziaria relativamente alla gestione del sistema informativo della fiscalità ».

4. 13. Berardi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Fermi restando gli effetti della revoca da parte del giudice dell'esecuzione della confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite ai sensi dell'articolo 44, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ai fini della restituzione all'avente diritto e della liquidazione delle somme reciprocamente dovute in conseguenza della decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo che abbia accertato il contrasto della misura della confisca con la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dei relativi Protocolli addizionali, la stima degli immobili avviene comunque in base alla destinazione urbanistica attuale e senza tenere conto del valore delle opere abusivamente costruite. Ove sugli immobili confiscati siano stati realizzati interventi di riparazione straordinaria, miglioramenti o addizioni, se ne tiene conto, al valore in essere all'atto della restituzione all'avente diritto. Ai medesimi fini si tiene conto delle spese compiute per la demolizione delle opere abusivamente realizzate e per il ripristino dello stato dei luoghi.

4. 14. Del Tenno.

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

4-bis. A valere sulle risorse del Fondo istituito ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è assegnato alla società Stretto di Messina Spa un contributo in conto impianti di 1.300 milioni di euro. L'amministratore delegato della società Stretto di Messina Spa in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato commissario straordinario delegato ai sensi dell'articolo 20 del citato decreto-legge n. 185 del 2008 per rimuovere gli ostacoli frapposti al riavvio delle attività, anche mediante l'adeguamento dei contratti stipulati con il contraente generale e con la società affidataria dei servizi di controllo e verifica della progettazione definitiva, esecutiva e della realizzazione dell'opera, e la conseguente approvazione delle eventuali modifiche del piano economico-finanziario.

4-ter. Il mandato del commissario straordinario ha una durata di sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alla scadenza del mandato, il commissario straordinario riferisce al CIPE e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sull'attività svolta e trasmette i relativi atti alla struttura tecnica di missione di cui all'articolo 163, comma 3, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.

4. 15. Gioacchino Alfano.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

ART. 4-bis.

(Disposizioni in materia di trasporto pubblico).

1. Al fine di promuovere l'efficienza e la concorrenza nei singoli settori del trasporto pubblico, le autorità competenti,

qualora si avvalgano delle previsioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, devono aggiudicare tramite contestuale procedura ad evidenza pubblica almeno il 10 per cento dei servizi oggetto dell'affidamento a soggetti diversi da quello su cui esercitano il controllo analogo. Alle società che, ai sensi delle previsioni di cui all'articolo 5, paragrafi 2, 4, 5 e 6, e all'articolo 8, paragrafo 2 del medesimo regolamento (CE) n. 1370/2007, risultano aggiudicatrici di contratti di servizio al di fuori di procedure ad evidenza pubblica è fatto divieto di partecipare a procedure di gara per la fornitura di servizi di trasporto pubblico locale organizzate in ambiti territoriali diversi da quelli in cui esse operano.

* 4. 09. Pugliese.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

ART. 4-bis.

(Disposizioni in materia di trasporto pubblico).

1. Al fine di promuovere l'efficienza e la concorrenza nei singoli settori del trasporto pubblico, le autorità competenti, qualora si avvalgano delle previsioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, devono aggiudicare tramite contestuale procedura ad evidenza pubblica almeno il 10 per cento dei servizi oggetto dell'affidamento a soggetti diversi da quelli sui quali esercitano il controllo analogo. Alle società che, ai sensi delle previsioni di cui all'articolo 5, paragrafi 2, 4, 5 e 6, e all'articolo 8, paragrafo 2 del medesimo regolamento (CE) n. 1370/2007, risultano aggiudicatrici di contratti di servizio al di fuori di procedure ad evidenza pubblica, è fatto divieto di partecipare a procedure di gara per la fornitura di servizi di trasporto

pubblico locale organizzate in ambiti territoriali diversi da quelli in cui esse operano.

* 4. 05. Labocchetta.

Al comma 3 dopo le parole: Verona Villafranca aggiungere la seguente: Comiso.

0. 4. 016. 1. Marinello.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

ART. 4-bis.

(Sicurezza degli impianti e sicurezza operativa dell'ENAV).

1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come, da ultimo, modificato dall'articolo 11-septies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è autorizzata la spesa 9,6 milioni di euro per l'anno 2009.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 9,6 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, recante istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.

3. Al fine di assicurare la piena funzionalità dei servizi di navigazione aerea da parte della società per azioni denominata Ente nazionale per l'assistenza al volo (ENAV) sugli aeroporti di Brindisi, Rimini, Roma Ciampino, Treviso Sant'Angelo e Verona Villafranca per i necessari interventi di ammodernamento dell'infrastruttura e dei sistemi, è autorizzata la spesa di 8,8 milioni di euro per l'anno 2009, e di 21,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

4. All'articolo 3 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, i commi 2 e 3 sono abrogati.

5. All'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, il comma 3 è abrogato.

6. All'articolo 6, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: « , ad eccezione del caso previsto alla lettera *d-bis* del secondo comma » sono soppresse.

7. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3 si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dai commi 4, 5 e 6. »

4. 016. *(nuova formulazione)* I Relatori.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

ART. 4-bis.

(Regime IVA delle prestazioni di trasporto di persone).

1. Si intendono ricomprese nelle prestazioni di trasporto di persone di cui al numero 127-*novies*), della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le prestazioni rese dalle aziende esercenti trasporto pubblico locale in esecuzione di contratti di servizio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, nonché, anche se rese da soggetti giuridici distinti, le prestazioni di gestione dell'infrastruttura di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e successive modificazioni.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno valore di interpretazione autentica, senza dare luogo a recuperi o a rimborsi di imposta.

4. 010. *(nuova formulazione)* Marsilio.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Interventi in favore della filiera agroalimentare).

1. All'articolo 28, comma 1-*bis*, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, il primo periodo è sostituito dai seguenti: « A completa attuazione di quanto previsto dall'articolo 10-*ter*, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, all'Istituto sviluppo agroalimentare Spa (ISA) è versato l'importo di 20 milioni di euro per l'anno 2009 e di 130 milioni di euro per l'anno 2010, per i compiti di istituto, in favore della filiera agroalimentare. Agli oneri derivanti dal periodo precedente si provvede mediante corrispondente riduzione delle assegnazioni disposte dal CIPE in favore del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b-bis*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni. L'impiego da parte dell'ISA del predetto importo resta soggetto al vincolo di destinazione territoriale dell'85 per cento a favore del Mezzogiorno e del restante 15 per cento a favore delle aree del centro-nord ».

4. 014. *(nuova formulazione)* I Relatori.

ART. 6.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Disposizioni in favore delle imprese esercenti servizi di trasporto pubblico interregionale di competenza statale).

1. Al fine di fronteggiare le gravi difficoltà legate alla crisi economica e finanziaria e di agevolare il processo di libe-

realizzazione del comparto, alle imprese esercenti servizi di trasporto pubblico interregionale di competenza statale è riconosciuto un contributo per l'acquisto, negli anni 2009 e 2010, di nuovi autobus di categoria « euro 4 » ed « euro 5 » per un importo non superiore al 75 per cento del costo di acquisto dei medesimi, assunto al netto dell'imposta sul valore aggiunto. Il beneficio compete nella misura massima complessiva di 400.000 euro per ciascuna impresa e nel rispetto del limite di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2009 e di 5 milioni di euro per l'anno 2010.

2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 giugno 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 9 giugno 2009, nonché dalla decisione 28 maggio 2009 C(2009)4277.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti modalità operative e termini per l'erogazione delle risorse di cui al comma 1.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2009 e a 5 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede, rispettivamente, per l'anno 2009 a valere sulle risorse riferite alle amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e per l'anno 2010 mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 15, commi 8-bis, 8-ter e 8-quater, del presente decreto ».

6. 01. (Nuova formulazione) Savino.

ART. 8.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con i medesimi decreti sono stabiliti modalità e criteri al fine di

consentire le operazioni di assicurazione del credito per le esportazioni da parte della SACE SpA anche in favore delle piccole e medie imprese nazionali.

8. 3. (nuova formulazione) Vannucci.

ART. 9.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Patto di stabilità interno per gli enti locali).

1. Le province e i comuni con più di 5.000 abitanti possono escludere dal saldo valido ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2009 i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2009 per un importo non superiore al 4 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2007, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilità interno relativo all'anno 2008, ovvero, qualora non l'abbiano rispettato, si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 77-bis, comma 21-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. Gli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, recati dalle disposizioni di cui al comma 1, vengono compensati mediante il mancato utilizzo, nel limite massimo di 2 miliardi di euro, delle maggiori risorse finanziarie iscritte nel provvedimento di assestamento per l'anno 2009, di cui all'articolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, a integrazione dei fondi di cui agli articoli 7 e 8 della stessa legge n. 468 del 1978 relativi ai residui passivi perenti, in coerenza con le previsioni tendenziali di spesa per il medesimo anno indicate nel Documento di programmazione economico-finanziaria 2010-2013.

3. Il termine per l'invio della certificazione di cui al comma 16 dell'articolo

7-*quater* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è prorogato al 30 settembre 2009.

4. All'ultimo periodo del comma 15 dell'articolo 77-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: « ma si applicano » sono inserite le seguenti: « , fino alla data di invio della certificazione, ».

5. Sono esclusi dal patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano i pagamenti che vengono effettuati a valere sui residui passivi di parte corrente a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali. In funzione di anticipazione dell'attuazione delle misure connesse alla realizzazione di un sistema di federalismo fiscale, secondo quanto previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, e allo scopo di assicurare la tutela dei diritti e delle prestazioni sociali fondamentali su tutto il territorio nazionale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 117, comma 2, lettera *m*), della Costituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza Stato-Regioni e acquisito il parere espresso in sede di tavolo di confronto di cui all'articolo 27, comma 7, della legge 5 maggio 2009, n. 42, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottati i criteri per la rideterminazione, a decorrere dall'anno 2009, dell'ammontare dei proventi spettanti a regioni e province autonome, compatibilmente con gli statuti di autonomia delle regioni ad autonomia speciale e delle citate province autonome, ivi compresi quelli afferenti alla compartecipazione ai tributi erariali statali, in misura tale da garantire disponibilità finanziarie complessivamente non inferiori a 300 milioni di euro annui e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Tali risorse sono assegnate ad un fondo da istituire nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze per le attività di carattere sociale di pertinenza regionale. In sede di Conferenza Stato-Regioni

sono stabiliti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al secondo periodo del presente comma, criteri e modalità per la distribuzione delle risorse di cui al presente comma tra le singole regioni e province autonome, che il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad attuare con proprio decreto.

6. I mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti, ivi inclusi quelli trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 12 dicembre 2003, in base a leggi speciali che prevedono l'ammortamento a carico dello Stato, interamente o parzialmente non erogati, possono essere oggetto di rinuncia, anche parziale, a seguito di deliberazione del soggetto beneficiario o dell'ente pubblico di riferimento.

7. L'eventuale quota parte del finanziamento non rinunciata e non erogata può essere devoluta:

a) in misura non superiore al 50 per cento dell'importo non erogato, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero competente, su richiesta dei medesimi beneficiari originari o dei loro enti pubblici di riferimento, ad altre opere pubbliche o a investimenti infrastrutturali di loro competenza. Resta ferma l'imputazione degli oneri di ammortamento dei mutui agli originari capitoli di spesa;

b) in misura non superiore al 25 per cento delle disponibilità che residuano, al netto di quanto previsto a sensi della lettera *a)*, ad interventi infrastrutturali compresi nel programma di infrastrutture strategiche di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, suscettibili di produrre positive ricadute sullo sviluppo delle comunità locali e del territorio;

c) per la parte ulteriormente residua, ad uno speciale fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze destinato al

sostegno di interventi infrastrutturali per lo sviluppo del territorio degli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'ultimo triennio.

8. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, previo parere delle Commissioni parlamentari compe-

tenti per i profili di carattere finanziario, sono definite le modalità di attuazione del comma 7. ».

9. Le risorse trasferite dallo Stato al Comune di Viareggio al fine di finanziare le opere di ricostruzione connesse al disastro ferroviario del 29 giugno 2009 e le spese effettuate da parte del Comune a valere sulle predette risorse sono escluse dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità per l'anno 2009.

9. 08. *(nuova formulazione)* I Relatori.

ALLEGATO 4

DL 78/09: Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali (C. 2561 Governo)**DOCUMENTAZIONE CONSEGNATA DAL GOVERNO CON RIFERIMENTO AGLI EFFETTI DELL'EMENDAMENTO 21.4.**

L'intervento proposto opera nei confronti di un tributo, il PREU, che ha visto definita la propria natura tributaria solo alla fine del 2006 ed è stato regolamentato a partire dal 2007.

L'articolato assume dunque il significato di chiarire alcuni aspetti non disciplinati espressamente e di dettare regole transitorie per un periodo nel quale la concreta gestione del tributo non abbia risposto a specifiche logiche generali di carattere tributario.

La norma in commento è quindi da un lato coerente con il riconoscimento, sia pur tardivo, di istituti a carattere generale (quale quello del «ravvedimento» operoso) che, per gli anni indicati, i contribuenti non ebbero la facoltà di utilizzare

e, dall'altro, neutra rispetto ad ogni altra penale o sanzione dovuta a qualunque titolo (amministrativo o convenzionale) dai concessionari, afferendo la norma ad aspetti riconducibili esclusivamente alla sola sfera tributaria.

La disposizione non determina minori entrate in termini di PREU, che viene quindi regolarmente introitato nella misura dovuta, ma prevede come beneficio premiale per il contribuente il pagamento in misura ridotta delle sanzioni.

La predetta riduzione, essendo le sanzioni non quantificabili a priori (entrate di carattere eventuale), non determina minori entrate a carico del bilancio dello Stato.